



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 511 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 97 del 23/10/2019

Oggetto: Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Cà Nova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR), C.F. e P.IVA 02028830236.
Progetto di ampliamento ed accorpamento delle cave “Vigneghetta” e Cà Cerè” in un unico bacino estrattivo denominato “Cava Cerè”.
Comune di localizzazione: Pescantina (VR). **Comuni interessati:** San Pietro in Cariano (VR), San Ambrogio di Valpolicella (VR).
Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. in applicazione alla D.G.R. n. 940/2017 e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004).

1. PREMessa AMMINISTRATIVA

In data 23/12/2016 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, da Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236) domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. in applicazione alla D.G.R. n. 940/2017 e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 508000.

Contestualmente alla domanda sono stati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 23/12/2016, sul quotidiano “Il Gazzettino”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Pescantina (VR), il Comune di San Pietro in Cariano (VR), il Comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VR), l’ARPAV Direzione Generale, l’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, l’ULSS 22, il Consorzio di Bonifica Veronese, il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (come da attestazione della Società acquisita in data 27/12/2016 al protocollo regionale 516292). Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell’importo minimo di € 5.000,00.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo 518228, in data 27/12/2016, gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A. hanno comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/12/2016, provvedendo alla pubblicazione della stessa sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale 516292 in data 27/12/2016, ha provveduto a notificare l’avvenuta trasmissione della documentazione progettuale al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell’U.O. V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota 539101 in data 30/12/2016) ai sopracitati Enti l’espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

ALLEGATO
AL DECRETO n. SIL del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Considerato il prolungato tempo trascorso, senza alcun riscontro da parte della Soprintendenza, con nota in data 24/12/2017 - protocollo regionale 538334, è stata sollecitata una risposta a quanto richiesto dagli Uffici regionali con nota in data 30/12/2016.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 670 - class. 34.10.06 in data 11/01/2018 (acquisito al protocollo regionale 11302 in data 11/01/2018), ha espresso il proprio parere favorevole (con prescrizioni) alla realizzazione del progetto in questione.

Tale parere (pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016) e relative conclusioni sono recepite in toto dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività.

Va peraltro ricordato che con nota in data 30/12/2016 - protocollo 538878 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016. Nella nota veniva anche comunicata la sospensione dei termini del procedimento fin alla data di ricevimenti del parere della C.T.P.A.C. A seguito del rinnovo del Consiglio provinciale di Verona, la Provincia di Verona - Settore Ambiente, ha informato (con nota acquisita al protocollo regionale 76093 in data 23/02/2017) l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la designazione dei nuovi componenti esterni in seno alla Commissione Tecnica provinciale; comunicando quindi che, solo a completamento della nomina della nuova Commissione (comprensiva anche dei rappresentanti degli Enti, associazioni ed Organizzazioni interessate, previste dalla L.R. n. 44/1982), l'ufficio provinciale cave avrebbe proceduto ad acquisire i pareri di competenza della C.T.P.A.C.

La Provincia di Verona con propria nota n. 0093598 in data 06/11/2017 (acquisita al protocollo regionale 460658 in data 06/11/2017) ha comunicato il proprio parere favorevole, con prescrizioni (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Con successiva nota in data 14/11/2017, protocollo 474277, è stato comunicato il riavvio dei termini di chiusura della di procedura di V.I.A., autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

In data 10/01/2017, presso la sala "Giulietta" della sede della Provincia di Verona, il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 03/02/2017 al protocollo regionale 45144).

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita dagli Uffici regionali in data 18/01/2017 al protocollo 19157, (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con nota in data 27/01/2017 - protocollo 34371 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.V.I.A. con nota n. 542882, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 331/2017 in data 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 511 del 8 NOV 2019

Direzione Ambiente

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/04/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si è svolto, in data 07/07/2017, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento e la Ditta proponente, durante il quale sono stati affrontati gli aspetti progettuali connessi dell'intervento proposto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 26/10/2017, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016):

Mittente	Data acquisizione al protocollo regionale	Numero protocollo regionale
Sigg. Campigotto, Conati, et al.	17/02/2017	66265
Comune di San Ambrogio di Valpolicella (VR)	20/02/2017	68167
Comune di Pescantina (VR)	20/02/2017	69202
Consigliere regionale Manuel Brusco - Movimento 5 Stelle	21/02/2017	71082
Comune di Pescantina (VR)	06/03/2017	90517
Provincia di Verona	19/04/2017	155015
Comune di Pescantina (VR)	21/04/2017	158008
Comune di Pescantina (VR)	05/07/2017	270444

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 20/04/2017 - protocollo 156213, ha trasmesso il proprio parere (favorevole con prescrizione) sul progetto in questione (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Con nota in data 30/12/2016, protocollo 538893, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

Gli Uffici dell'U.O. V.I.A., al fine di permettere la prosecuzione dell'iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno sollecitato la Direzione Difesa del Suolo (con nota in data 27/12/2017, protocollo 538389) a comunicare la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

L'Unità Organizzativa Geologia, al fine di aggiornare i dati relativi alla superficie residua del Comune di Pescantina (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, hanno trasmesso alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica e per conoscenza agli Uffici della U.O. VIA (con nota in data 18/01/2018 - protocollo 21508) la sentenza del Tar del Veneto n.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 37 del 14 LUG. 2020
8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

00297/2017 pubblicata il 23/03/2017 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

In considerazione:

- del tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro;
- della necessità di rispettare tempistiche e modalità come da Regolamento del Comitato Tecnico regionale V.I.A., nell'ottica di poter concludere il procedimento amministrativo attivato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale di settore;
- del prosieguo dell'iter valutativo da parte del gruppo di istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

gli Uffici dell'U.O. V.I.A. (con nota in data 23/03/2018 - protocollo 113102), hanno ulteriormente sollecitato la Direzione Difesa del Suolo a comunicare la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

A seguito della diffida pervenuta dallo studio legale Fratta Pasini e Associati per conto della Società Inerti San Valentino S.r.l., acquisita in data 13/08/2018 al protocollo regionale 337839, gli Uffici dell'U.O. V.I.A. (con nota in data 23/03/2018 - protocollo 113102), ne hanno trasmesso copia alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia e alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, sollecitare nuovamente una tempestiva risposta in merito alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

Con nota in data 05/06/2018 - protocollo 210952, l'Unità Organizzativa Geologia, al fine di poter fornire la stima della superficie residua ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha sollecitato la Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dallo strumento urbanistico generale approvato del Comune di Pescantina (VR).

Stante l'ulteriore tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro in merito alla stima della superficie residua ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, gli Uffici dell'U.O. V.I.A. (con nota in data 31/08/2018 - protocollo 355285), hanno ulteriormente sollecitato la Direzione Difesa del Suolo.

Con Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale è stata quantificata la superficie, della zona del vigente PRC di Pescantina (VR), assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, sulla scorta del Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale relativo alla misurazione della superficie della zona del vigente PRC di Pescantina (VR) assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha comunicato agli Uffici dell'U.O. VIA (con nota in data 06/02/2019 - protocollo 50282) che:

- la superficie residua disponibile di potenziale escavazione nel territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ammonta a 35.126 mq rispetto ai 45.508 mq richiesti dalla Società proponente all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si è svolta in data 13/02/2019, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un incontro tecnico tra i componenti esterni ed interni del gruppo istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti di ARPAV e la Ditta proponente, durante il quale sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- quantificazione delle aree di potenziale escavazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e ss.mrn.ii. nel territorio comunale di Pescantina (VR).

In tale sede la Società proponente ha acquisito:

- la nota pervenuta dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (in data 06/02/2019, protocollo 50282), inerente la stima della superficie residua di potenziale escavazione del territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", dalla quale emerge che la superficie disponibile ammonta a 35.126 mq rispetto ai 45.508 mq richiesti dalla Società proponente all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016;

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 54 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

- il Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale relativo alla misurazione della superficie della zona del vigente PRC di Pescantina (VR) assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982;

A valle dell'incontro tecnico svoltosi in data 13/02/2019, la Società proponente, con nota acquisita al protocollo regionale 64896 in data 15/02/2019 ha formulato richiesta di sospensione dell'iter amministrativo inerente il procedimento in oggetto (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

La richiesta è stata discussa durante la seduta della Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 18/02/2019, a seguito della quale gli Uffici regionali hanno formalizzato (con nota in data 20/02/2019, protocollo 71868), la concessione della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. per 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal giorno 15/02/2019 (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

In data 03/04/2019, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, si è svolto un ulteriore incontro tecnico tra i componenti esterni ed interni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti di ARPAV e la Ditta proponente, durante il quale sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- richiesta pervenuta dalla Società proponente (acquisita al protocollo regionale 119260, in data 25/03/2019, inoltrata alla Direzione Difesa del Suolo con nota in data 01/04/2019 - protocollo 129899) di revisione della stima della superficie di potenziale escavazione del Comune di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" (comunicata dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota 50282 in data 06/02/2019).

La Società proponente, facendo seguito a quanto emerso in sede di incontro tecnico svoltosi in data 03/04/2019, ha formulato (con nota acquisita al protocollo regionale 149799 in data 15/04/2019) un'ulteriore richiesta di sospensione dell'iter amministrativo inerente il procedimento in oggetto (per un periodo di 60 (sessanta) giorni), discussa in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/04/2019 (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

Gli Uffici regionali hanno formalizzato (con nota in data 16/05/2019, protocollo 192086), la concessione della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. per 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal giorno 15/04/2019 (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

Il proponente ha depositato documentazione tecnica integrativa volontaria (acquisita al protocollo regionale 194754 in data 20/05/2019 e pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016), richiedendo motivatamente il ricalcolo della superficie residuale di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), rispetto a quanto stabilito dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota in data 06/02/2019 - protocollo 50282.

La succitata documentazione è stata inoltrata, per il seguito di competenza, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (con nota in data 24/05/2019 - protocollo 203393).

Successivamente, la Ditta proponente con nota acquisita al protocollo 225838 in data 06/06/2019, ha richiesto una proroga della sospensione dell'iter amministrativo (per un periodo di 60 (sessanta) giorni), al fine di predisporre l'eventuale adeguamento del progetto alle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Direzione Difesa del Suolo sulla documentazione tecnica integrativa volontaria pervenuta dalla medesima Società, relativa alla richiesta di ricalcolo della superficie residuale di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR) (acquisita al protocollo regionale 194754 in data 20/05/2019) (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

A seguito di quanto emerso durante la discussione della richiesta, in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 19/06/2019, gli Uffici regionali con nota in data 21/06/2019, protocollo 270032, hanno formalizzato la concessione della proroga della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. in oggetto, per ulteriori 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal giorno 06/06/2019 (pubblicata sul sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 97/2016).

ALLEGATO
AL DECRETO N. 511 del 8 NOV. 2018

Direzione Ambiente

La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con nota in data 02/07/2019 - protocollo 290580, ha comunicato che:

- a rettifica di quanto riportato nella propria nota n. 50282 del 06/02/2019, la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina (VR), andava incrementata di 6.313 mq (relativi alla ex cava denominata "Balconi Nord Ovest") e pertanto risulta pari a 41.439 mq; inferiore comunque a quanto richiesto all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016.

Le precisazioni della Direzione regionale sono state inoltrate alla Società proponente con nota in data 13/07/2019 - protocollo 3140561, invitando la stessa a comunicare, quanto prima, le proprie decisioni in merito alle eventuali modifiche che volesse apportare al progetto in questione, al fine di renderlo conforme alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

La ditta Inerti San Valentino S.r.l ha depositato la documentazione progettuale ed il SIA aggiornati (acquisita al protocollo regionale 290580 in data 01/07/2019), a seguito della comunicazione della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (in data 06/02/2019, protocollo 50282), relativa alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 97/2016).

Preso atto del succitato deposito documentale, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno:

- comunicato, con nota in data 28/08/2019 - protocollo 373342, il formale riavvio dei termini di chiusura della procedura in questione, a decorrere dal giorno 01/07/2019 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 97/2016);
- inoltrato alla Direzione Difesa del Suolo - U.O., con nota in data 21/08/2019 - protocollo 366361, la documentazione progettuale aggiornata, al fine di acquisire il parere di competenza, relativamente alla conformità dell'intervento con la normativa di settore vigente.

Successivamente al deposito nell'agosto 2019, da parte del proponente, della documentazione relativa alla revisione progettuale in riduzione, il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 21/08/2019 - protocollo 367005, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, in merito alle integrazioni dei volumi di laminazione delle piene del vicino torrente Lena, che la Ditta si era impegnata a realizzare e mantenere in forza dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in data 18/06/2004 e delle successive modifiche tecniche proposte dalla Società stessa con nota in data 06/12/2016 (valutate favorevolmente dal Consorzio) (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. avvenuta in data 03/10/2019, l'Amministrazione comunale di Pescantina, ha sollevato alcune obiezioni in merito alle modalità con le quali è stata quantificata la superficie residuale di potenziale escavazione, evidenziando che non è stato tenuto conto dell'area scavata e non ricomposta ai fini agricoli denominata "Santa Lucia", bensì ri-naturalizzata spontaneamente. Pertanto, il progetto dovrebbe essere rivisto in riduzione rispetto a quanto presentato dalla Società proponente in data 01/07/2019.

Al fine di approfondire quanto emerso in sede di del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 14/10/2019, si è svolto un incontro tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Pescantina, della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, della Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica e della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.I.A.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La ditta Inerti San Valentino S.r.l con sede in Bussolengo, località Ca' Nova Tacconi, ha presentato nel dicembre 2016 un progetto di ampliamento e di accorpamento delle cave "Cà Vigneghetta" e "Cà Cerè", per la creazione di un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè" nel Comune di Pescantina (VR). La cava denominata "Cà Cerè" era stata autorizzata con D.G.R. n. 3055 del 29/09/2000 e successivamente fu autorizzato un primo ampliamento con D.G.R. n. 2323 del 30/07/2004, successivamente modificato con D.G.R. n°1756 del 12/07/2005.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 511 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

La cava denominata "Ca' Vigneghetta" fu autorizzata con D.G.R. n. 3 del 22 /01/2008. Tale progetto rientra nel quadro delle tipologie di opere ed interventi contemplati nell'allegato III - lettera s), della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

L'area, oggetto di richiesta di ampliamento, si colloca a nord del territorio del comune di Pescantina, a ridosso dei confini comunali di San Pietro Incariano e Sant' Ambrogio di Valpolicella, lungo l'importante arteria stradale S.P. 1 "Tangenziale Ovest", ed è rappresentata nella Carta d'Italia nel foglio n. 123 - "Verona ovest" e nella Carta Tecnica Regionale nell'elemento n. 123073 "Ospedaletto".

Le coordinate espresse in WGS84 sono Lat. 45.505880°N e Long. 10.861441°E.

Il progetto in esame prevede una variante in riduzione di superficie della proposta di ampliamento e accorpamento delle cave denominate "Ca' Vigneghetta" e "Ca' Ceré" in un unico bacino estrattivo, così come rappresentata nella la domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione e autorizzazione del "Progetto di ampliamento e di accorpamento delle cave "Ca' Vigneghetta" e "Ca' Ceré", per la creazione di un unico bacino estrattivo denominato "Cava Ceré", presentata dalla ditta da Inerti San Valentino S.r.l. in data 23/12/2016, acquisita agli atti con protocollo regionale 508000 ed oggetto di avvio del procedimento di cui al protocollo della Regione Veneto n. 518228 del 27/12/2016.

La variante del progetto di accorpamento delle cave denominate "Ca' Vigneghetta" e "Ca' Ceré" nasce quindi dalla necessità di ottemperare al ricalcolo della corretta superficie di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/82.

Le superfici, profondità e volumi (al netto dei materiali di copertura superficiale) di scavo già autorizzati, al netto delle fasce perimetrali di rispetto da strade, edifici e confini di proprietà/disponibilità sono:

Cava	Superfici (mq)	Profondità (m)	Volume (mc)
Ca' Vigneghetta	47.300	12.58	462.700
Ca' Ceré	144.492	21.00	2.275.000

Tabella 3.1/A: Superfici e volumi autorizzati

Il progetto prevede l'ampliamento sia areale - su terreni in disponibilità compresi tra le due cave - per una superficie di scavo effettivo pari a 233.228 mq, sia in approfondimento fino a 22,10 m dal piano campagna circostante delle cave già autorizzate, per un volume totale di 4.047.500 mc.

I volumi di scavo in richiesta di autorizzazione con il presente progetto di ampliamento, esclusi i materiali di scoperta e il terreno vegetale, sono di 1.309.800 mc.

La superficie di scavo effettivo conta un ampliamento rispetto la superficie autorizzata di 41.436 mq (minore di 41.439 mq della superficie residuale di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina); la riduzione di superficie di scavo effettivo, rispetto la superficie richiesta nel 2016 (237.300 mq), è stata ottenuta dalla riprofilatura delle aree di cava autorizzata di Vigneghetta (nei lotti non ancora oggetto di coltivazione) nonché dell'area di ampliamento precedentemente proposta.

Il piano di gestione dell'attività estrattiva in ampliamento è di 4 lotti di scavo e ricomposizione successiva.

Le superfici e i volumi (al netto del terreno di scotico di un metro) totali di scavo rispetto l'autorizzato nei singoli lotti sono:

Lotto	Superfici (mq)	Profondità (m)	Volume (mc)
1	41.650	22,10	621.900
2	51.678	22,10	1.020.100
3	20.600	22,10	354.200
4	119.300	22,10	2.51.300
Totale	233.228	-	4.047.500

Tabella 3.1/B: Superfici e volumi totali

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da parte del Proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico
2. Quadro di Riferimento Progettuale
3. Quadro di Riferimento Ambientale

8 NOV 2019
 Direzione Ambiente

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Lo studio di impatto ambientale ha preso in esame i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto;
- Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto;
- Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Pescantina;
- Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Pescantina;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera;
- Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige (P.A.I.);
- Rete Natura 2000;
- Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019.

Lo studio ha analizzato l'interferenza dell'opera con i diversi strumenti normativi e di gestione del territorio:

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.):

all'analisi del P.T.R.C. risulta che l'area in esame si pone all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi (e quindi soggetta alle prescrizioni ed i vincoli dell'articolo 12 delle N.T.A. di piano) e parzialmente in aree di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85.

Il sito in esame non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire le attività in progetto, in quanto il Proponente assicura gli opportuni accorgimenti per la gestione delle acque. Ancora, l'area in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette né in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) - Adottato:

seppur il nuovo Piano sia ancora in fase di approvazione, gli estensori dello SIA hanno ritenuto comunque di considerarlo in sede di redazione del Quadro Programmatico.

Secondo tale modifica del Piano, il sito in esame, ricade in aree con le seguenti caratteristiche:

- area agropolitana e tessuto urbanizzato secondo la Tav. "Uso del suolo - terra";
- area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi secondo la Tav. "Uso del suolo - acqua";
- tessuto urbanizzato e diversità dello spazio agrario medio-alta secondo la Tav. "Biodiversità";
- tessuto urbanizzato secondo la Tav. "Energia e ambiente";
- hub monocentrico di Verona secondo la Tav. "Mobilità";
- incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale $\geq 0,05$ secondo la Tav. "Sviluppo economico produttivo";
- ambito di sviluppo termale secondo la Tav. "Sviluppo economico turistico";
- elemento territoriale di riferimento della pianura secondo la Tav. "Crescita sociale e culturale".

Dalla verifica effettuata, la Ditta non individua interazioni significative tra il progetto in esame e le matrici tematiche individuate dal piano.

Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.):

l'area in cui si localizza il progetto non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette o di zone a particolare valenza naturalistica né in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano che ne preclude la realizzazione.

La zona relativa al progetto risulta inserita all'interno di una fascia di ricarica degli acquiferi, in sintonia con quanto previsto dal PTRC, e quindi soggetta alle prescrizioni dell'art. 52.

Il Proponente ritiene che questi aspetti siano stati soddisfatti poiché in fase di progettazione e realizzazione delle opere previste sono stati considerati gli opportuni accorgimenti tecnologici e metodologici per preservare e salvaguardare i valori ambientali presenti.

Il progetto in esame non ricade nelle aree di esclusione previste dall'articolo 50 delle N.T.A. che norma le attività di cava.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.):

secondo tale Piano il progetto in esame ricade:

- in vincolo dei corsi d'acqua - Tavola 1a "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale";

ALLEGATO
AL DECRETO n. 511 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

- in area a periodico ristagno idrico ed in cava attiva, a sud di un orlo di scarpata d'erosione o di terrazzo fluviale - Tavola 2a "Carta delle fragilità";
- in ambito agrario del vigneto - Tavola 5a "Carta del sistema del paesaggio".

Dalle verifiche effettuate, la Ditta afferma che l'ambito di intervento non rientra in zone soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione delle specifiche previste dal progetto qui oggetto di valutazione.

Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Pescantina:

secondo tale Piano l'area di studio è classificata come zona E2 - rurale ed in parte come Cava attiva o riporto. L'ambito ricade parzialmente in limite di vincolo ambientale ed in fascia di rispetto stradale; inoltre da PAT ricade in minima parte in fascia di tutela dei corsi d'acqua.

Lungo il confine a nord, ma esternamente all'area di cava, è segnalata la presenza di vegetazione boschiva e arbustiva a valenza ambientale.

Pertanto la Ditta ritiene che sotto il profilo dell'ammissibilità pianificatoria non sussistono divieti prestabiliti che precludano la realizzazione del progetto.

Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) del Comune di Pescantina:

verificati gli elaborati grafici l'area di progetto rientra:

- ai sensi della Tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nell'ambito:
 - di cava (NTA: art. 2.10);
 - di vincolo paesaggistico - corsi d'acqua (NTA: art. 2.1);
 - di fascia di rispetto stradale;
- ai sensi della Tavola 3 "Carta delle fragilità", nell'ambito:
 - di area idonea ed aree idonee a condizione per la presenza di attività estrattiva (NTA: art. 2.25);
 - fascia di tutela dei corsi d'acqua (NTA: art. 2.24);
- ai sensi della Tavola 4 "Carta delle trasformabilità", nell'ambito:
 - ATO 4 (NTA: art. 3.5);
 - ambito extraurbano (NTA: art. 3.17);

Dai riscontri effettuati sulle Norme Tecniche di Piano non sono stati evidenziati vincoli ostativi per la realizzazione di quanto proposto.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.):

secondo tale Piano il sito in esame ricade:

- nel sottobacino idrografico N001/01 Adige: Veneto;
- in bacino scolante nel mare Adriatico, come si evince dalla tavola del PTA denominata "Carta delle aree sensibili";
- nella "Zona della ricarica" degli acquiferi, come da tavola grafica denominata "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento";
- in un'area valutata a vulnerabilità assente, secondo la tavola denominata "Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta".

La Ditta sostiene che quanto emerso dall'analisi del piano e delle prescrizioni del PTA risulta compatibile con la realizzazione del progetto.

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Fiume Adige:

dall'analisi del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige, si ricava che l'area di progetto non ricade né in area a pericolosità idraulica né in area a rischio idraulico.

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.):

secondo la Zonizzazione integrata ai sensi del D. Lgs. 155/2010, il Comune di Pescantina ricade nell'Agglomerato VR e ricade in zona B per tutti gli inquinanti primari valutati, quali monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, benzo(a)pirene, arsenico, nichel, piombo e cadmio.

Dall'analisi di quanto previsto dall'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, preso atto delle scelte progettuali proposte e le modalità gestionali previste, la Ditta considera l'intervento in esame risulta compatibile con le indicazioni riportate nel piano suddetto.

Rete Natura 2000:

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 37 del 14 LUG. 2020

Direzione Ambiente

L'area di intervento non ricade in alcuna area della Rete Natura 200; i siti più vicini risultano essere il SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", distante circa 2,6 km, ed il SIC IT3210021 "Monte Pastello", distante circa 3 km.

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 20014-2019:

la Ditta riscontra che in Comune di Pescantina non vi sono Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), Oasi, Parchi Regionali, Riserve naturali o Foreste demaniali Regionali.

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il progetto prevede l'ampliamento e accorpamento delle cave "Cà Vigneghetta" e "Cà Ceré" in un unico bacino estrattivo sito nel Comune di Pescantina.

Le superfici, profondità e volumi di scavo già autorizzati, al netto delle fasce perimetrali di rispetto da strade, edifici e confini di proprietà/disponibilità sono:

Cava	Superfici (mq)	Profondità (m)	Volume (mc)
Cà Vigneghetta	47.300	12.58	462.700
Cà Ceré	144.492	21.00	2.275.000

Tabella 3.1/I: Superfici e volumi autorizzati

I volumi di scavo indicati rappresentano il quantitativo di materiale utile estraibile, al netto dei materiali di copertura superficiale. Il progetto prevede l'ampliamento sia areale - su terreni in disponibilità compresi tra le due cave - per una superficie di scavo effettivo pari a 237.300 mq, sia in approfondimento fino a quota - 22,10 m dal piano campagna circostante di entrambe le cave attualmente autorizzate, per un volume estraibile complessivo di 4.047.500 mc. Il volume di scavo richiesto con il presente progetto di ampliamento, esclusi il materiale di scopertura e il terreno vegetale superficiale, è pari a 1.309.800 mc. Il piano di gestione dell'attività estrattiva in ampliamento è articolato in 4 lotti da scavarsi e ricomporre in successione:

Lotto	Superfici (mq)	Profondità (m)	Volume (mc)
1	41.650	22,10	621.900
2	51.678	22,10	1.020.100
3	20.600	22,10	354.200
4	119.300	22,10	2.51.300
Totale	233.228		4.047.500

Tabella 3.1/II: Superfici e volumi totali

I terreni in disponibilità e quelli oggetto del progetto di ampliamento presentato si estendono su una superficie complessiva di circa 314.997 mq, dei quali 144.192 mq riguardano l'attuale autorizzazione di coltivazione della cava denominata "Cà Ceré", 47.300 mq sono relativi alla cava attualmente autorizzata e denominata "Cà Vigneghetta" mentre i restanti 123.505 mq sono terreni in disponibilità del proponente e ricadono nella zona ricompresa tra le due cave. Di questi ultimi, alcuni verranno interessati direttamente dalle operazioni di scavo, altri parzialmente e i rimanenti rimarranno allo stato originario.

Inquadramento normativo

La Regione del Veneto con D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013 aveva adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.C.). In tale Piano, le due attività di cava autorizzate sono identificate con i codici: 6568 (Cà Vigneghetta) e 6449 (Cà Ceré). Il progetto presentato si configura come ampliamento di cava ovvero intervento estrattivo eseguito o da eseguirsi in diretta continuità o in approfondimento rispetto a una cava esistente, ma non estinta. Il Proponente sottolinea che il progetto è stato redatto in ottemperanza alle normative vigenti in materia di attività estrattiva. In particolare si è fatto riferimento alla Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava".

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 50 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

Attualmente, la normativa che regola le attività estrattive è la Legge regionale 16 marzo 2018 n. 13 la quale, all'art. 30 stabilisce che "Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.", e nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82. Nell'esecuzione degli scavi viene mantenuta una fascia di rispetto di 10 m dai confini con le proprietà limitrofe, di 20 metri dal torrente Lena, sul lato Est, e sempre di 20 m dalla strada vicinale del Rovero sul lato Ovest. Inoltre:

- il progetto non prevede deroga dalle distanze previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59;
- l'area di cava in richiesta di ampliamento si trova a distanze superiori ai 200 metri da punti di captazione di acque destinate al consumo umano e pertanto non ricade all'interno di zone di rispetto degli stessi (P.T.A. regionale e D.Lgs. 152/2006);
- l'area di cava, in richiesta di ampliamento, non ricade in aree di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23, ma risulta invece sottoposta a vincolo paesaggistico per la fascia ricadente entro i 150 m dal Torrente Lena, lungo il lato Est.

Caratteristiche del giacimento e dei materiali

L'area di studio si colloca in corrispondenza della parte apicale della conoide dell'Adige, dove si evidenzia che i terreni su cui insiste l'area in oggetto sono ascrivibili alle alluvioni fluvio-glaciali wurmiane: costituite da depositi prevalentemente sabbiosi e in particolare, l'area di interesse progettuale è situata proprio al margine settentrionale del terrazzo wurmiano. I singoli elementi presentano forma arrotondata e appartengono a diverse classi granulometriche, con prevalenza delle frazioni sabbiosa; la stratificazione è circa regolare, e talvolta si presenta troncata o incrociata. Si tratta di sabbie e ghiaie con ciottoli di composizione prevalentemente carbonatica (calcarei micritici e dolomie), e secondariamente silicatica (porfidi, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo)".

Programma di gestione, coltivazione

Il piano di coltivazione in ampliamento è stato previsto in 4 lotti di coltivazione che verranno scavati e ricomposti in successione temporale. Il Proponente ritiene che, data la locale situazione litologica e morfologica, sono da ritenersi sufficienti le normali opere di scolo previste nella corretta coltivazione di cava costituite da cunette perimetrali da realizzarsi a ridosso dei fronti, per la raccolta delle acque di scorrimento superficiale.

Progetto di escavazione

Lo scavo in ampliamento interesserà una superficie di circa 233.228 mq. La profondità di scavo della cava in progetto è stata calcolata secondo quanto previsto dall'art. 44 lettera g) della L.R. n. 44/1982, che nelle zone pianeggianti, stabilisce che la profondità massima di scavo non può essere superiore a un quarto del rapporto tra la superficie di scavo e il suo perimetro.

Nel caso in esame, essendo la superficie di scavo (autorizzata più ampliamento in richiesta) pari a circa 233.228 mq con perimetro di circa 2.633 m, risulta che la profondità massima di scavo è pari a 22,14 metri rispetto al piano campagna circostante. Per ragioni di praticità è stata progettualmente prevista una profondità massima di scavo pari a 22,10 m. Come indicato nella relazione geologica e geotecnica, nell'area in esame, la profondità della falda dal piano campagna è di circa 60 metri. Con la profondità progettata è quindi ampiamente rispettato il franco minimo di 2 metri, previsto da la citata normativa regionale, tra fondo scavo e livello di falda. Le scarpate di scavo lungo il perimetro saranno realizzate con pendenze pari a 35°.

L'estrazione avverrà con i normali mezzi, utilizzati per lo scavo di tali materiali: pale gommate, escavatori, autocarri/dumper. Tenuto conto della superficie oggetto di richiesta di ampliamento, delle distanze di rispetto previste dai terreni limitrofi e dell'andamento delle scarpate di scavo, il volume di materiale estraibile con l'ampliamento progettato, risulta pari a 1.309.800 mc, per un totale di 4.047.500 mc considerando i volumi già autorizzati.

Considerate le attuali necessità commerciali e operative e il fatto che la ditta prevede di commercializzare, come tout-venant, un quantitativo medio di circa 100.000 m3 annui, si prevede, per l'ampliamento in progetto, una durata di circa 14-15 anni, comunque variabili in funzione dell'andamento di mercato.

Nella fase iniziale l'estrazione dei materiali avverrà dall'alto verso il basso, provvedendo alla creazione progressiva di gradoni con altezze massime comprese tra 5,0 e 6,0 m e fronti di scavo con pendenze massime pari a 45° rispetto al piano orizzontale. Una volta impostata la gradonatura, la coltivazione potrà procedere

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 511 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

quindi per stati di avanzamento in senso orizzontale. Le pendenze lungo il perimetro esterno della cava verranno sagomate con pendenze non superiori a 35° rispetto a un piano orizzontale e nella fase di coltivazione, per poi ridurre tali pendenze a 25°, con apporto di terreni, a ricomposizione ambientale ultimata.

Lavorazione degli inerti

Il materiale estratto verrà lavorato direttamente dall'impianto di lavorazione inerti già presente sul fondo della cava "Cà Ceré".

Solo una frazione minimale sarà alienato come tout-venant non lavorato, soprattutto nelle fasi finali della coltivazione. L'impianto si divide in 2 parti:

- lavorazione del materiale frantumato
- lavorazione del materiale tondo.

Computo metrico estimativo delle opere di preparazione

	Indicazione voce	Quantità	Prezzo unitario	Importo voce
1	<p>Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pannelli di sostegno in acciaio poste ad interasse di m. 1,50-2,00, sezione a T, complete di zanche a murare, snette di rinforzo, ecc., il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - rete metallica a maglia quadrata mm. 45x45, posta in opera mediante filo di tensione, tendilo a filo di legatura; - finitura superficiale della piantare e della rete, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di PVC realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Rete con finitura superficiale in resina termoplastica</p>	1.000 m ²	20,00 €	20.000 €
2	<p>Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpata e cagli, il paccaggio ad uno o più stracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in riavuto fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico.</p>	1.329.000 m ³	1,50 €	1.993.500 €
TOTALE				2.013.500 €

Fasi di gestione - lotti

	Superficie m ²	Volume scavo terreno vegetale m ³	Volume tout venant m ³
LOTTO 1	47.300	47.300	252.000
LOTTO 2	45.508	45.508	995.000
LOTTO 3	21.700	21.700	5.400
LOTTO 4	122.792	422.792	79.600
TOTALE	237.300	237.300	1.329.000

Le fasi di gestione della cava sono di seguito descritte:

- la prima fase o FASE INIZIALE riguarda le operazioni di preparazione del cantiere ossia messa in opera della recinzione, cartellonistica di avvertimento, costruzione di arginello in terra alto 2 metri lungo il perimetro occidentale di cava etc. Verrà mantenuta anche la viabilità di accesso al sito dalla cava "Cà Ceré".
- La FASE 1 riguarda la coltivazione in ampliamento del 1° lotto che riguarda interamente la superficie dell'attuale cava "Cà Vigneghetta" mediante l'approfondimento di circa 9,5 metri del fondo cava già autorizzato, fino a raggiungere la quota finale di 22,10 m dal p.c. prevista nel progetto proposto. Tale fase comporterà la produzione di circa 218.300 mc di tout venant e si svilupperà in circa 27 mesi.

ALLEGATO *A*
AL DECRETO n. SII del 8 NOV. 2019


Direzione Ambiente

- La FASE 2 prevede l'estrazione del lotto 2 che corrisponde alla superficie ancora intatta posta tra le due cave attualmente autorizzate. Verranno quindi estratti circa 990.700 mc di materiale utile raggiungendo la profondità di progetto di 22,10 m dal p.c. Contestualmente la ditta procederà alla ricomposizione ambientale del lotto n. 1 consistente nel riempimento del vuoto di scavo fino al p.c. mediante apporto di circa 714.000 mc di materiale. La durata delle operazioni descritte è di circa 10 anni (120 mesi).
- La FASE 3 consiste nell'eseguire i lavori di estrazione del lotto n. 3 posto all'interno dell'attuale cava "Cà Cerè". Tali lavori riguardano l'approfondimento dell'attuale fondo cava di circa 1,1 metri per raggiungere la prevista quota di fondo scavo, posta a 22,10 m dal p.c.
In questa fase, verranno escavati circa 14.880 mc di materiale utile e contestualmente si provvederà ad iniziare la sistemazione del lotto n. 2. La temporalità dedicata a questa fase è di circa 2 mesi.
- La FASE 4 implica l'esecuzione dei lavori di scavo del 4° lotto, posto sempre all'interno dell'attuale cava "Cà Cerè" e luogo ove sono ubicato gli impianti di lavorazione del materiale estratto nel bacino. Anche in questo caso, i lavori riguardano l'approfondimento dell'attuale fondo cava di circa 1,1 metri per raggiungere la prevista quota di fondo scavo, posta a 22,10 m dal p.c. e verranno prodotti circa 86.000 mc di materiale utile nell'arco di 11 mesi.
Contestualmente all'estrazione, verranno conclusi i lavori ricompositivi del lotto n. 2 ed iniziati i lavori di sistemazione del lotto n. 3 che occuperanno un arco temporale di 12 mesi.
- Infine, con la FASE 5, verranno completati i lavori ricompositivi sulle aree non ancora sistemate che dovrebbero trovare conclusione definitiva in circa 12 mesi.

Sintesi dei dati metrici e volumetrici

Per la ricomposizione finale si dovranno approvvigionare:

- 16.422 mc di terreno vegetale (Volume totale per la ricomposizione: 233.228 mc + 16.422 mc = 249.650 mc);
- 198.000 mc di terre per la riprofilatura delle scarpate a 25°;
- 764.000 mc di terre per il riempimento della cava "Cà Vigneghetta" fino al p.c.



ALLEGATO **A**
 AL DECRETO n. **511** del **8 NOV. 2019**

Direzione Ambiente

Programma economico - finanziario

Il Proponente informa che data la stratigrafia del materiale scavato, la coltivazione della cava diventa indispensabile supporto all'attività dell'industria edile e stradale di Verona e provincie limitrofe.

La destinazione del prodotto sul mercato riguarda i seguenti prodotti:

- Ghiaia mista (denominazione CE d/D 0/22,4 B e 0/22,4 P) Mistino (denominazione CE d/D 0/16 B e 0/16 P)
- Ghiaino tondo 5/18 (denominazione CE d/D 2/16 B e 6,3/16 P)
- Ghiaino tondo 18/26 (denominazione CE d/D 11,2/31,5 B e 11,2/31,5 P)
- Pietrisco spaccato 3/6 (denominazione CE d/D 2/8 B e 2/6,3 P)
- Pietrisco spaccato 6/9 (denominazione CE d/D 4/8 B e 4/8 P)
- Pietrisco spaccato 9/12 (denominazione CE d/D 4/12,5 B e 6,3/12,5 P)
- Pietrisco spaccato 12/24 (denominazione CE d/D 8/22,4 B)
- Sabbia mista
- Sabbia naturale (denominazione CE d/D 0/4 B)
- Sabbia lavata fine (denominazione CE d/D 0/2 P)
- Sabbia lavata grossa (denominazione CE d/D 0/5,6 B e 0/5,6 P).

Per la gestione dell'attività di cava la ditta impiegherà 5 addetti ai macchinari di escavazione e movimentazione del materiale estratto, 1 impiegato ed il direttore della cava.

La dotazione di macchinari per le varie fasi di gestione della cava sarà la seguente:

- 4 pale gommate
- 3 escavatori
- 2 dumper
- 1 autocarro 4 assi
- 1 trattore con autobotte.

Progetto di ricomposizione ambientale

La ricomposizione ambientale della zona di cava procederà di pari passo con l'intervento estrattivo.

Le operazioni consisteranno:

- nel rimodellamento delle scarpate di cava con angoli di 25° con l'utilizzo del materiale di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi;
- per la porzione Sud ricadente entro i 100 metri da zone urbanistiche diverse da quella agricola, nel riempimento totale della cavità di scavo fino a raggiungere la quota del piano campagna circostante utilizzando i materiali di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi;
- nella stesa, su tutta la superficie, di uno strato adeguato di terreno vegetale, accantonato in precedenza, per il ripristino delle colture attuali;
- formazione dell'arginello perimetrale, di altezza di circa 2 m, con funzione di mascheratura ambientale
- nell'inerbimento delle scarpate, dell'arginello e ripristino delle colture agricole (vigneto) sul piano di ripristino della parte Sud di cava (quella riportata a piano campagna) e delle opere di irrigazione.


Nel complesso, a ricomposizione terminata, il fondo cava si troverà ad una profondità media di 21,10 m dal p.c. ad esclusione della zona sud corrispondente all'area di cava Vigneghetta che verrà ripristinata alla quota del piano campagna circostante.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 511 del 8 NOV 2019

Direzione Ambiente

Ricostituzione della copertura erbacea

L'operazione di inerbimento sarà effettuata mediante idrosemina e interesserà una superficie complessiva di circa 200.000 mq.



Recupero culturale a vigneto

Il recupero agricolo a vigneto interessa l'area di cava Vigneghetta che verrà ripristinata a quota piano campagna circostante generando un profilo finale costituito da un piano ottenuto dal riempimento della "fossa" di scavo per una superficie di 47.300 mq.

Viabilità e traffico

Le due cave sono in disponibilità dell'Azienda Inerti S. Valentino s.r.l., la quale opera da oltre 20 anni nell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di inerti selezionati. L'esperienza maturata negli anni e il continuo sviluppo tecnologico e commerciale, hanno contribuito alla crescita costante del fatturato negli anni ed alla ricerca di una produzione di inerti sempre più mirati ad ogni tipo di utilizzo.

L'impianto di vagliatura, frantumazione e selezione della cava Ca' Cerè è stato installato direttamente dall'azienda e risulta attivo dal 2003. L'impianto è stato realizzato per la produzione di aggregati da impiegarsi nella produzione di calcestruzzo e conglomerati bituminosi. Cava Ca' Vigneghetta non è dotata di impianto; risulta attiva dal 2008. Il materiale scavato viene trasportato nella vicina cava "Ca' Cerè" e ivi lavorato.

Il bacino naturale dei clienti copre principalmente l'area veneta, lombarda ed emiliana che si sviluppa lungo l'incrocio degli assi di comunicazione nord-sud (autostrada A22 e Strada Statale n. 12) ed est-ovest (autostrada A4 e Strada Statale n. 11). I siti estrattivi e i relativi impianti di lavorazione degli inerti si trovano in prossimità dei caselli autostradali e degli accessi alla grande viabilità sovracomunale.

L'area di progetto è attualmente servita da una strada vicinale denominata Via Ca' Cerè, la quale si innesta su Via Filissine e sugli svincoli della Strada Provinciale n. 1. Ca' Cerè, con una larghezza di circa 6,50 m, si sviluppa per 250 m parallelamente alla linea ferroviaria, per poi piegare ad angolo retto, in modo da lambire ad ovest Cava Ca' Vigneghetta e terminare in Cava Ca' Cerè 500 metri più a nord. Il cancello di accesso della cava denominata "Ca' Vigneghetta" è arretrato di circa 500 metri rispetto all'innesto di Via Ca' Cerè sulla S.P. n. 1. Per quanto riguarda la viabilità all'interno della proprietà, esiste già un percorso che indirizza i veicoli verso il punto di controllo e pesatura. Il flusso di automezzi che raggiungerà giornalmente la cava arriverà dalla S.P. n. 1, in collegamento con le strade sovracomunali di grande scorrimento (tangenziale e autostrada), senza interessare aree residenziali e, men che meno, il centro abitato di Pescantina. L'utilizzo di strade

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 37 del 14 LUG. 2020

Direzione Ambiente

extraurbane sarà limitato ai percorsi lungo la vicina S.S. n. 12 "dell'Abetone e del Brennero", in attraversamento dell'area produttiva di Pescantina.

I conteggi di traffico sullo stato di fatto sono stati realizzati "visivamente" al fine di monitorare tutte le manovre di svolta, suddividendo le informazioni per intervalli di 15 minuti. Non si sono effettuate misure di velocità, perché poco significative nei siti presi in esame (intersezioni).

Il traffico è stato suddiviso in 4 classi:

1. I Classe: autovetture
2. II Classe: furgoni e autocarri leggeri
3. III Classe: autocarri pesanti
4. IV Classe: autobus e pullman.

I dati sono stati quindi rappresentati in forma tabellare in apposito Allegato. Dall'analisi dei dati si osserva, fra l'altro, che:

- lungo la S.S. n. 12, in direzione est, i flussi sono variabili dai 715 passaggi unidirezionali nel lato Domegliara, sino agli oltre 600 dopo l'innesto della S.P. n. 1 (a monte della rotonda di Via Brennero e Via Postale vecchia); il traffico commerciale pesante varia fra 8 e 10% del totale;
- lungo la S.S. n. 12, in direzione ovest, i flussi sono variabili dai 735 passaggi unidirezionali dopo l'innesto della S.P. n. 1, sino agli oltre 770 in approccio alla rotonda di Via Case sparse Montindon; il traffico commerciale pesante varia fra 8 e 12%;
- in Via Ca' Cerè i flussi unidirezionali non superano le 60 unità orarie; i mezzi pesanti sono quasi il 60%;
- in Via Filissine, i flussi unidirezionali sfiorano i 220 transiti/ora, con un'incidenza di veicoli pesanti prossima all'11%;
- in Via Case sparse Montindon, i flussi unidirezionali sfiorano i 650 transiti/ora con una minima incidenza di mezzi commerciali (pesanti solo il 2%);
- in Via Ca' Vignega, i flussi unidirezionali non superano le 30 unità orarie; i mezzi pesanti sono l'8%.

Allo stato di progetto si stima che il traffico veicolare giornaliero interesserà circa 20/30 mezzi pesanti, che entreranno vuoti, per uscire carichi di ghiaia. A questi si sommeranno i veicoli degli operatori che raggiungono in auto la cava e che verosimilmente non saranno più di 4 al giorno. Ai fini del presente studio, il flusso degli operatori mediante autovettura si intenderà concentrato nell'ora di punta del mattino; quello dei mezzi pesanti, benché ipotizzato diluito nella giornata, sarà immaginato attribuito per il 25% all'ora di punta, quando si avranno 8 mezzi in entrata ed altrettanti in uscita (0,25x30 arrotondato per eccesso).

Nel presente studio si tiene conto del fatto che in una vicina area (Via Ca' Vignega) è previsto l'intervento di realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti/non pericolosi da parte dell'Azienda Secover s.r.l. Uninomiale. Il calcolo del traffico indotto attratto/generato dall'impianto si basa sull'analisi dei flussi di materiali in ingresso ed in uscita a/dal impianto nella situazione più cautelativa, dedotta dai relativi elaborati progettuali. La potenzialità di trattamento rifiuti è fissata in 1.800 t/giorno per 300 giorni lavorativi/anno. Il numero di passaggi giornalieri (ingressi e uscite), considerando carichi di 25 tonnellate, risulta pari a circa 144. Gli "End of Waste" ed i rifiuti in uscita generano un pari volume di traffico.

Conseguentemente, il TGM complessivamente attratto/generato dalla presenza dell'impianto è stimato (cautelativamente) essere pari a circa 288 passaggi/giorno. Il traffico complessivo va suddiviso nel corso della giornata. Lo Studio di impatto viabilistico, redatto dallo scrivente professionista, ipotizza, sulla base di dati derivanti da strutture similari, che il traffico sia concentrato nell'ora di punta del mattino per il 25%, ciò che conduce ad ipotizzare una mobilità di veicoli commerciali pari a 36 unità/ora in arrivo e partenza a/dal impianto. A queste è stato aggiunto un traffico di autovetture, computate nel 50% dei movimenti di mezzi pesanti. La ripartizione direzionale individua nel 20% gli spostamenti verso est mediante Via Brennero, a nord utilizzando la S.P. n. 1, e a sud utilizzando la S.S. n. 12; nel 15% gli spostamenti diretti a nord media te Via Case sparse Montindon; nel 10% gli spostamenti diretti a est mediante Via Postale Vecchia e ovest mediante la S.S. n. 12 in direzione Domegliara; nel 5% gli spostamenti verso Ospedaletto sud (Via Corno Mozzo e attigue). Il traffico delle Cave Ca' Cerè e Ca' Vigneghetta gravita invece interamente sulla S.P. n. 1, come precedentemente anticipato.

Riassumendo, l'analisi del Proponente sull'impatto del traffico indotto dall'intervento progettuale in esame porta a concludere quanto segue:

ALLEGATO 1
AL DECRETO n. 511 del 8 NOV. 2019

Dir. Ambiente

1. allo stato attuale, gli indicatori di funzionalità della rete stradale non evidenziano criticità degne di nota, pur in presenza di flussi veicolari significativi su alcuni rami (S.S. n. 12 – Via Ospedaletto, Case sparse Montandon, S.P. n. 1) e di alcuni accodamenti nelle intersezioni a rotatoria che delimitano l'ambito studio;
2. la realizzazione dell'ampliamento di Cava Ca' Cerè e del suo accorpamento con Cava Ca' Vignehetta determina un traffico attratto/generato che, nell'ora di punta, si traduce in qualche unità di spostamenti di autovetture e mezzi pesanti; tale traffico impegna principalmente Via Ca' Cerè e Via Filissine, oltre allo svincolo di quest'ultima sulla S.P. n. 1, senza produrre ripercussioni sul nodo come anche sulla rete esterna;
3. anche considerando il traffico indotto dal vicino intervento in area Secover s.r.l., i parametri indicatori di funzionalità restano praticamente inalterati, grazie ad interventi sulla segnaletica previsti in fase di attuazione del medesimo. Il Proponente sostiene che in base ai dati raccolti l'intervento di ampliamento non produca impatti significativi sulla viabilità.

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Sono stati valutati gli impatti sulle seguenti componenti ambientali:

Atmosfera:

i contributi in atmosfera derivanti dalle diverse attività sono

- la risospensione del particolato proveniente dalle attività proprie di gestione di materiali potenzialmente pulverenti nell'impianto (carico/scarico, movimentazione, erosione colica etc.); tali sorgenti sono di tipo areale e passiva secondo la Ditta;
- l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico dei rifiuti e delle materie prime; tali sorgenti sono di tipo areale e passiva secondo la Ditta.

La Ditta, dopo aver implementato il modello matematico, formula le seguenti conclusioni:

- per nessuno degli elementi simulati (macro inquinanti e polveri) è emerso un contributo significativo;
- gli elementi che portano un maggior contributo sono quelli derivanti dalle lavorazioni dei materiali incoerenti (polveri sottili e fini);
- i ricettori sensibili prossimi all'area di progetto non sono investiti da incrementi di impatto significativi;
- il contributo attribuibile al sito Inerti San Valentino rispetto al cumulo delle altre attività presenti sul territorio è pari al 20%, rispetto a quanto attribuibile nel complesso delle sinergie.

Ambienti idrico:

per quanto riguarda l'ambiente idrico, i possibili impatti analizzati dalla Ditta riguardano:

- alterazione del regime idraulico dell'acqua superficiali: il Proponente afferma che nelle immediate vicinanze dell'area di progetto non sono presenti corsi d'acqua, pertanto non sussistono le condizioni per un'interferenza diretta. Per quanto riguarda i deflussi superficiali delle acque meteoriche, non si generano deflussi verso le arce circostanti data la morfologia pianeggiante e la depressione creata dalle operazioni di scavo. L'impatto viene quantificato come NULLO per la fase di coltivazione e TRASCURABILE per la fase di ripristino;
- alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero: l'impatto viene considerato NULLO sia per la fase di coltivazione che di ripristino, dato l'aumento della permeabilità durante la fase di coltivazione per l'asportazione del terreno e la ricomposizione ambientale a seguito delle lavorazioni;
- contaminazione delle acque di falda: l'impatto si ritiene TRASCURABILE in fase di coltivazione e NULLO a ripristino avvenuto; l'eventuale immissione sul suolo di materiali potenzialmente inquinanti viene considerata dalla Ditta con carattere eccezionale e gestibile con opportune procedure;
- consumo di risorsa idrica: è previsto il prelievo di risorsa idrica dal pozzo industriale autorizzato. Non è previsto un incremento sostanziale di consumi rispetto allo stato attuale pertanto la Ditta considera l'impatto come NULLO.

ALLEGATO

8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

AL DECRETO n. 50 del

Suolo e sottosuolo:

i possibili impatti analizzati dalla Ditta riguardano:

- consumo di risorse non rinnovabili: l'impatto è considerato POCO SIGNIFICATIVO;
- alterazioni delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo: è stato effettuato il calcolo della stabilità dei fronti di scavo sia in fase di coltivazione (45° la pendenza massima) sia in fase di conformazione finale (35°) nonché a ricomposizione avvenuta (25°). Le verifiche eseguite in condizioni sismiche sono risultate soddisfatte pertanto l'impatto viene classificato dalla Ditta come NULLO;
- contaminazione di suolo e sottosuolo: gli impatti su tale aspetto vengono ritenuti dalla Ditta come riferibili solamente ad eventi accidentali; in caso di verifica di tali eventi, il Proponente provvede all'immediata bonifica tramite asporto della porzione contaminata e conferimento del materiale a centri per il trattamento. L'impatto viene considerato quindi TRASCURABILE in fase di coltivazione e NULLO a ripristino avvenuto.

Flora, fauna ed ecosistemi:

la Ditta esclude la perdita o frammentazione di habitat e di specie riferibili a quelli riportati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE; ritiene inoltre improbabile il verificarsi di effetti significativi negativi sul raggiungimento e mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione delle specie presenti. Si classificano quindi gli impatti come TRASCURABILI.

Rumore:

le attività di cava e le lavorazioni sono effettuate solo nel periodo diurno; inoltre il progetto di ampliamento ed accorpamento non prevede incrementi dei quantitativi di materiale trattato né l'introduzione di nuove sorgenti sonore ma solo un prolungamento temporale dell'attività estrattiva con relativa modifica della morfologia locale del sito di cava.

Sono stati effettuati 7 rilievi per la caratterizzazione del rumore residuo ed ambientale nell'area circostante la zona in oggetto, di cui 2 interni al ricettore R4 nelle condizioni a finestre chiuse ed aperte; la Ditta indica che i valori misurati presentano un clima acustico conforme alla zonizzazione acustica. Sono state effettuate inoltre 17 misure microfoniche presso le sorgenti rumorose dell'impianto di lavorazione e trattamento rifiuti inerti e per la determinazione del rumore emesso dai mezzi d'opera. La modellizzazione ha restituito per la situazione ante e post operam, presso i ricettori più disturbati, valori conformi ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale (ovvero ai limiti previsti dal DPR 142/2004). Emerge quindi una valutazione POCO SIGNIFICATIVA da parte della Ditta.

Paesaggio:

l'intervento non provoca modifiche significative secondo la Ditta. L'area di indagine allo stato attuale presenta secondo il Proponente valori visivi di scarsa importanza, con qualità paesaggistica bassa. L'impatto è considerato quindi POCO SIGNIFICATIVO.

Salute pubblica:

secondo le analisi effettuate, l'impatto viene considerato dalla Ditta TRASCURABILE.

4. AREE SIC e ZPS, VINCA

L'area di intervento non ricade in alcuna area della Rete Natura 2000; i siti più vicini risultano essere:

- il SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", distante circa 2,6 km;
- il SIC IT3210021 "Monte Pástello", distante circa 3 km.

Il Proponente ha presentato la Relazione Tecnica a supporto della Dichiarazione di non assoggettabilità alla Valutazione d'Incidenza; il progetto in esame rientra nell'ipotesi di esclusione della necessità di Valutazione d'Incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R.V. n. 2299 del 09.12.2014: "ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000". Il Proponente in tale documento esclude il verificarsi di impatti significativi tali da interferire o alterare lo stato di conservazione dei siti Natura 2000 più vicini.

Con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. in data 02/01/2018 con protocollo 542882; l'Unità Organizzativa Commissione VAS VINCA-NUVV, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA

ALLEGATO *K*
AL DECRETO n. 541 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee, ha prescritto quanto segue:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Coenonympha oedippus*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria.

5. OSSERVAZIONI E PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri che sono stati oggetto di analisi da parte della Comitato Tecnico regionale VIA:

1.	<p><u>Unità organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV</u> In riferimento alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, la Direzione Commissioni Valutazioni Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha espresso il seguente parere, recepito con protocollo 542882 in data 02/01/2018: "[.]</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p><i>che per l'ampliamento e l'accorpamento delle cave "Vigheghetta" e "Ca' Cerè", in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè", in comune di Pescantina (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee</i></p> <p style="text-align: center;">PRESCRIVE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Coenonympha oedippus</i>, <i>Bufo viridis</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Pernis apivorus</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Lanius minor</i>, <i>Emberiza hortulana</i>, <i>Pipistrellus kuhlii</i>) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;</i> 2. <i>di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.</i>
2.	<p><u>Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza</u></p> <p>L'Ente ha espresso parere favorevole in data 11/01/2018 prot. n. 670, recepito dagli uffici VIA in data 11/01/2018 con protocollo PEC 11302:</p> <p>"[.]Esaminati gli elaborati progettuali, la documentazione prodotta e constatato che l'intervento è caratterizzato da modificazioni temporanee dei luoghi che prevedono il consequenziale ripristino, al termine di ogni lotto di coltivazione;</p> <p>Rilevato che il sito risulta solo parzialmente sottoposto a vincolo paesaggistico, in forza della presenza del corso d'acqua denominato Torrente Lena, che lambisce con la sua fascia di rispetto di 150 metri il lato orientale dell'area d'intervento.</p> <p>Constatato che l'area è pianeggiante e che al termine della coltivazione verrà ripristinata all'uso agricolo, con modifiche che non contrastano con lo strumento di tutela presente sull'area, questo Ufficio esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, e rilascia contestuale autorizzazione ai sensi dell'art 146 del D. Lgs. 42/2004, a condizione che siano ripristinati i segni del tessuto agrario cancellati dallo scavo mediante la riformazione delle linee perimetrali delle culture anche con l'ausilio di filari alberati di idonee specie arboree.</p> <p>In base alla documentazione agli atti della Soprintendenza non risultano essere mai avvenuti nell'area rinvenimenti archeologici, pur essendo il sito oggetto dell'intervento. assai favorevole all'occupazione antropica, anche per il passaggio a breve distanza dell'antica strada romana nota come Claudia Augusta Padana. L'assenza di rinvenimenti è quindi probabilmente dovuta a fattori casuali, quali l'assenza di ricerche archeologiche e di scavi di archeologia preventiva.</p>

ALLEGATO ~~8~~ 8 NOV. 2019

Al. DECRETO n. 54 del

Direzione Ambiente

	<p><i>Poiché nell'area in questione si ha un vuoto nella conoscenza delle potenzialità archeologiche, come misura cautelativa, onde verificare, in maniera circostanziata, l'esistenza (o meno) di un rischio archeologico, evitando e riducendo gli impatti negativi del progetto sull'eventuale patrimonio esistente, si ritiene utile e opportuno che l'intervento di ampliamento sia proceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con questa Soprintendenza."</i></p>
<p>3.</p>	<p><u>Commissione Tecnica Provinciale per l'Attività di Cava (CTPAC) di Verona</u></p> <p>In data 25/10/2018, a seguito di una riunione da parte dell'Ente C.T.P.A.C., è stato formulato il parere inerente al progetto in esame, recepito presso gli Uffici VIA in data 06/11/2018 con prot. PEC n. 460658; l'Ente ha espresso parere favorevole con prescrizioni:</p> <p><i>"[...] previa discussione e per le motivazioni evidenziate di seguito e in premessa, a maggioranza dei presenti, con 15 voti favorevoli e 1 contrario (Assessore Boscaini), ha valutato FAVOREVOLMENTE la domanda in esame. La valutazione riguarda la congruità e fattibilità dell'intervento proposto, fatto salvo quanto di competenza regionale. La Commissione subordina il parere favorevole all'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale positivo da parte dell'organo competente ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2016, n.4. E' altresì subordinato all'esito positivo della valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29 agosto 2017. La Regione valuterà se il gestore è tenuto ad effettuare la verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza;" di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)³</i></p> <p><i>E' altresì subordinato alla conferma della disponibilità delle aree di potenziale escavazione di cui all'art. 13 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e s.m.i. da parte della Regione Veneto tenuto conto dei vigenti strumenti urbanistici comunali di Pescantina (VR).</i></p> <p><i>La C.T.P.A.C. propone, inoltre, le seguenti prescrizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Il Consorzio di Bonifica Veronese propone di rinnovare l'accordo per lo scarico riversante nella cava per la eventuale raccolta delle acque di piena scaricate dal torrente Lena e fuoriuscenti dal manufatto scaricatore realizzato dal consorzio medesimo.</i> • <i>Aggiornare il computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione ambientale della cava sulla base delle superfici effettive che risultano tendo conto dell'inclinazione delle scarpate determinandone anche il prezzo unitario per mq.</i>
<p>4.</p>	<p><u>Osservazioni dei residenti in Via Case Sparse Sotto Ceo</u></p> <p>I Signori Campigotto Franco e Conati Luigi, per conto dei residenti in Via Case Sparse Sotto Ceo del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella esprimono le seguenti osservazioni, recepite in data 17/02/2017 con prot. n. 66265:</p> <p><i>"[...] Vista l'estrema vicinanza ai frantoi di lavorazione dalle nostre abitazioni, chiediamo l'installazione di adeguate barriere antirumore su tutto il perimetro nord e ovest di cava, inoltre degli accorgimenti tecnici per abbassare al minimo le emissioni rumorose dei macchinari di lavorazione."</i></p>
<p>5.</p>	<p><u>Provincia di Verona, Settore Ambiente</u></p> <p>Il Settore Ambiente della Provincia di Verona, con prot. PEC 155015 del 19/04/2017, esprime parere positivo di impatto ambientale, subordinato all'esito positivo di alcune criticità evidenziate nel verbale n. 15 del 10 marzo 2017, relativo all'istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.):</p> <p><i>"[...]</i></p> <p><i>a) Vista anche la segnalazione ricevuta dai residenti in merito alla presenza eccessiva di polveri in sospensione, sia previsto un sistema costante di bagnatura delle strade a servizio delle due cave e un monitoraggio nel primo anno di attività;</i></p> <p><i>b) Sia previsto un monitoraggio del rumore e delle polveri nel primo anno di attività;</i></p> <p><i>c) Venga chiarito quanto asserito nello Studio Previsionale Acustico presentato (Allegato 01.F.02) dove, per valutare la rispondenza alla zonizzazione acustica comunale, viene fatto riferimento per il recettore R5 alla "fascia di pertinenza stradale" di cui non si ha evidenza nell'estratto della Zonizzazione acustica comunale di Pescantina indicata a pag. 22;</i></p> <p><i>d) Sia trasmesso uno stralcio del Piano di zonizzazione del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella e del Comune di San Pietro in Cariano al fine di completare l'analisi dei limiti acustici presenti nel territorio circostante;</i></p> <p><i>e) Venga integrato lo studio del traffico."</i></p>

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 37 del 14 NOV. 2019

Direzione Ambiente

	<p>- considerando anche gli impatti cumulativi sul traffico indotto derivanti dall'approvata bonifica con apporto di rifiuti relativa alla discarica di Cà Filissine (220.000 ton. Annue di rifiuti in ingresso con relativi materiali di costruzione e copertura) e dell'ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti inerti proposto dalla stessa ditta richiedente (Inerti San Valentino srl) all'interno del sito di loro proprietà, ricadenti sulla stessa viabilità;</p> <p>- integrando lo stesso scenario di progetto con la descrizione delle strategie che la ditta intende adottare e con quali strumenti di programmazione la stessa intenda operare al fine di attuare la "programmazione diluita dell'attrattiva di traffico" citata nel progetto;</p> <p>f) Vengano chiarite dal proponente le motivazioni per cui nel progetto non è previsto nessun ambito di laminazione delle acque provenienti dal torrente Lena, che il Comune di Pescantina cita come prescrizione n. 8 dell'allegato A della D.G.R.V. n. 1471 del 29/10/2015 di approvazione del precedente progetto relativo al medesimo ampliamento (punto derivato da un atto unilaterale d'obbligo del 18/6/2004 della ditta Inerti San Valentino S.r.l. e della delibera di recepimento della giunta del Consorzio di Bonifica veronese n. 110 del 21/6/2004).</p> <p>g) Per quanto concerne la disponibilità delle aree di potenziale escavazione nell'ambito del comune di Pescantina si demanda alla Regione Veneto la verifica di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 e s.m.i. "</p>
6.	<p><u>Consorzio di Bonifica Veronese</u></p> <p>L'Ente, in data 20/04/2017 con prot. PEC n.156213, esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento in questione:</p> <p>"[...] Nell'area oggetto di intervento non ricadono corpi idrici naturali o artificiali facenti parte della rete superficiale di questo Consorzio, pertanto l'intervento stesso non può determinare alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione, fatte salve le soluzioni progettuali autorizzate ed i diritti pregressi per lo sgrondo delle acque meteoriche in eccesso del corso d'acqua demaniale denominato "Progetta Lena". Inoltre non si riscontrano interferenze con la rete di irrigazione strutturata. Per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento in questione."</p>
7.	<p><u>Osservazioni del Signor Manuel Brusco</u></p> <p>Lo scrivente esprime le seguenti osservazioni, recepite in data 21/02/2017 con prot. PEC n. 71082:</p> <p>"Il progetto presentato per l'ampliamento delle cave Vignegheta e Cerè in un unico ambito di escavazione denominato Cà Cerè di dimensioni pari a 45 campi di calcio, insiste in una zona di massima fragilità ambientale paesistica e geomorfologica. Interrompe la rete ecologica, si somma ad altri ambiti di cava e discarica rendendo l'ambiente malsano e non compatibile sia col paesaggio che con le colture di pregio circostanti, supera di gran lunga i limiti che erano stati fissati ed ora abrogati del 3% del territorio comunale escavabile. Il tutto rende Pescantina e tutta la Valpolicella quale territorio sminuito nel suo valore ambientale storico agronomico e ne preclude le possibilità di rigenerazione e valorizzazione dal punto di vista storico turistico culturale. Per questo motivo M5S in alternativa i progetti di escavazione esorta i comuni ad insistere perché venga istituito un parco agrario come richiesto da molte realtà della Valpolicella che potrebbero assieme al parco dell'Adige essere la preziosa corona della città di Verona che, ricca di valori, potrebbe accrescere assieme a comuni confinanti la sua preziosità nel campo agroalimentare turistico. [...]"</p> <p>Il Proponente allega inoltre un elenco di osservazioni puntuali alla Relazione paesaggistica presentata dalla Ditta Proponente a cui si rimanda per opportuni approfondimenti.</p>
8.	<p><u>Comune di Sant'Ambrogio Valpolicella (VR)</u></p> <p>Il Comune di Sant'Ambrogio Valpolicella ha provveduto a trasmettere le seguenti osservazioni, recepite presso gli Uffici V.I.A. in data 20/02/2017 con prot. PEC. n. 68167:</p> <p>"[...] si formulano le sotto riportate osservazioni limitatamente agli aspetti riguardanti il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella ed il suo territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con precedenti lettere in data 03/12/2012 prot. n. 13960 ed in data 15/06/2015 prot. n. 8520, che si allegano in copia alla presente, sono state formulate osservazioni che con la presente si ribadiscono: <ul style="list-style-type: none"> - Nella Relazione Viabilità si riporta "l'utilizzo di strade extraurbane risulta limitato ai percorsi lungo la S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero che attraversa l'area produttiva di Pescantina", tale strada, oltre a servire un ampio bacino di utenza ed ad essere stata recentemente interessata dal traffico proveniente da nuovi importanti centri ricettori di traffico posti nelle vicinanze dell'area oggetto del progetto, attraverso

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 54 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

anche il centro abitato di Domegliara ed in alcune ore della giornata è interessata da un traffico molto intenso, soprattutto di natura pesante. A tale proposito si ritiene necessario un approfondimento ed in particolare una stima del carico di traffico che si prevede si riverserà sulla suddetta strada;

- Nel merito delle emissioni rumorose, si ritiene opportuno valutare l'impatto acustico dell'attività anche in base alle variazioni morfologiche che apporterà l'ampliamento. Nella fattispecie si chiede la verifica dei valori della zonizzazione acustica del Comune di Sant'Amrogio di Valpolicella che prevede per le aree limitrofe all'impianto la Classe III;

- Pur essendo al di fuori del vincolo paesaggistico, che interessa gran parte della Valpolicella il progetto in esame si colloca in posizione tale da poter coinvolgere le viste panoramiche che caratterizzano le alture della Valpolicella. A tale proposito si sottolinea che nella Relazione Paesaggistica non vengono considerati gli effetti e gli impatti visivi che l'intervento potrebbe comportare e tanto meno le mitigazioni e le opere che si rendessero opportune.

- In ordine alle indicazioni contenute nel capoverso 2.4 "Recettori Potenziali" dell'Allegato 03.A.04 "Quadro di riferimento ambientale - impatti", si evidenzia che con lettera pervenuta a questo comune in data 30/01/2017 prot. n. 1646, che si allega in copia alla presente, alcuni residenti i fabbricati posti in via Case Sparse Sotto Ceo di questo Comune, nel formulare osservazioni di carattere ambientale in ordine al progetto in esame hanno evidenziato che "la distanza dalle nostre abitazioni al confine di cava è di 100 metri mentre dagli impianti di lavorazione è di 350 metri" formulando la loro contrarietà all'approvazione del progetto in accorpamento;

Si evidenzia, inoltre, che il medesimo Allegato 03.A.04 "Quadro di riferimento ambientale - impatti" al capoverso 2.7 "Conclusioni" riporta che il "contributo attribuibile al sito Inerti San Valentino rispetto al cumulo delle altre attività presenti sul territorio è pari al 20% rispetto a quanto attribuibile nel complesso delle sinergie."

Per quanto sopra si ritiene di dover evidenziare il notevole apporto stimato di inquinamento atmosferico che l'attività in progetto sarà destinata ad avere e la preoccupazione per la salute dei cittadini residenti nel territorio di questo Comune ed in particolare per quelli residenti in loc. Sotto Ceo, essendo evidenziato che gli effetti sull'area di incidenza degli inquinanti esaminati si annullano sempre in un raggio comprendente le abitazioni sopra indicate."

9. Comune di Pescantina

Il Comune di Pescantina in data 20/02/2017 con prot. n. 3172, esprime le seguenti osservazioni, acquisite in data 20/20/2017 con prot. PEC 69202 (tale documento è stato integrato in data 06/03/2017 prot. n. 4275, acquisito presso gli uffici V.I.A. in data 06/03/2017 prot. PEC 90517), con le quali mantiene la posizione espressa in occasione del ricorso al TAR Veneto sul progetto già autorizzato dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 1471 del 29.10.2015:

"[...] si premette che la posizione del Comune non può essere diversa da quanto già espresso in occasione del ricorso al T.A.R. Veneto sul progetto già autorizzato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1471 del 29.10.2015 e attualmente oggetto di Ordinanza cautelare n. 99/2016 del 17.02.2016 con la quale il TAR per il Veneto ha sospeso gli atti impugnati ritenendo, tra l'altro, che sia fondato il motivo relativo al superamento, per il Comune di Pescantina, del limite del 3% delle superfici del territorio comunale da poter destinare all'esercizio dell'attività di cava. Si elencano di seguito delle osservazioni sul nuovo progetto presentato, evidenziando gli aspetti prevalenti.

Normativa: [...] Altro aspetto importante da rilevare è che il progetto viene presentato alla vigilia della pubblicazione della legge di stabilità regionale (LR 30/2016), che ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo, rivede alcuni parametri e condizioni per ampliare cave esistenti. Pone però limiti, in particolare l'ampliamento concesso non può superare i 500.000 mc, mentre l'ampliamento richiesto da Inerti San Valentino s.r.l è di 1.329.000 mc. [...] Si ritiene quindi che il progetto non possa rientrare nelle disposizioni previste dalla legge di stabilità regionale 2017 e debba invece rientrare nelle disposizioni vigenti prima di tale legge, disposizioni che, tuttavia, impongono il rispetto del limite di escavazione del 3% che per il Comune di Pescantina risulta già superato. Si richiede che venga valutato attentamente il contesto normativo di riferimento, oltre a chiarire la potenzialità di escavazione ancora disponibile per il comune di Pescantina, tenendo conto dell'Ordinanza n. 99/2016 del TAR Veneto e coinvolgendo anche il Comune stesso, ora in fase di redazione del Piano degli Interventi.

Aspetto legale: È in corso di definizione una controversia tra Comune e Regione sul progetto presentato da Inerti San Valentino S.r.l. il 26.10.2012 e autorizzato con Delibera di Giunta Regionale n. 1471 del 29.10.2015. Il progetto

ALLEGATO k
AL DECRETO n. SU del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

del 2012 è molto simile all'attuale, vengono ridotti i metri cubi di scavo da 1.955.00 a 1.329.000 e la superficie da 59.408 mq a 45.508 mq, si diminuisce la profondità di scavo, ma la sostanza non cambia: rimangono invariati la ditta proponente, il sito sul quale insiste l'ampliamento, l'oggetto della richiesta. [...] Il Comune inoltre chiede al Tribunale di disporre una verifica tecnica per calcolare correttamente la superficie agricola territoriale, basandosi su dati più aggiornati contenuti nel PAT, e la superficie delle cave esistenti. La nuova richiesta di Inerti San Valentino S.r.l. non rispetta i tempi di decisione del Tribunale, ne rispetta la decisione del TAR che, pur se provvisoria, costituisce comunque un punto di riferimento per l'Amministrazione che deve approvare il progetto ed anzi si inserisce su una materia contesa e in via di definizione, con il rischio di creare ulteriori confusioni e possibili incoerenze degli atti amministrativi e dei pareri che gli enti proposti dovranno esprimere. [...]

Aspetto economico: [...] Le autorizzazioni in essere hanno durata fino al 31.12.2019 per Ca' Cerè e fino al 3.4.2018 Ca' Vignegheta, indicativamente ancora tre anni. Tre anni per estrarre 1.368.484 mc di ghiaia? Più di 450.000 mc all'anno? Considerato l'andamento di mercato si esprime la forte perplessità che questo possa accadere e che le concessioni date possano essere rispettate nei tempi stabiliti. Il progetto di ampliamento prevede di commercializzare ulteriori 100.000 mc/anno (specificando che potranno esserci possibili variazioni in funzione dell'andamento di mercato), che sommati a quanto già autorizzato offrono un'importante quantità di ghiaia, che rischia di esporre il settore a ribassi di prezzi e vanificare il tentativo di tutela introdotto dalla L.R. 30/16. [...]

Aspetto paesaggistico: [...] La relazione paesaggistica è carente di queste informazioni, si ritiene pertanto insufficiente e si chiede che venga fatta un'analisi più mirata e dettagliata del sito.

Problematiche del territorio: [...] L'inquinamento e il disagio prodotto dal traffico generato è solo ipotizzabile, ma difficilmente inquadrabile e monitorabile, il continuo aumento dei flussi porta ad un decadimento generale dell'ambiente già messo sotto pressione. A tutto questo si deve aggiungere anche il passaggio della linea ferroviaria, ad oggi oggetto di studi di fattibilità per potenziarla. Si ritiene che il territorio sia già saturo di attività che lo espongono ad inquinamento (si veda il parere relativo al P.A.T. della Commissione Regionale VAS n. 7 dell'8.02.2012) e non ci sia spazio per ulteriori aggravanti.

Potenzialità di sviluppo del territorio: [...] Per quanto descritto è evidente che la scelta di acconsentire ad un ulteriore ampliamento di siti estrattivi è in contrasto, oltre che con l'ambiente, con tutte le possibilità di sviluppo di realtà economiche nate e cresciute in questi anni.

Aspetto viabilistico:

1. non è indicato il metodo di rilievo;
2. non sono rappresentate graficamente le intersezioni con le relative manovre rilevate;
3. viene riportato un generico "Venerdi", senza specificare la data;
4. nella relazione si scrive che i rilievi sono stati effettuati in parte in ottobre e in parte in dicembre, non risulta agli uffici comunali nessuna richiesta in merito e nessuna autorizzazione.

[...]

Idrico:

Nel progetto non è previsto un ambito di laminazione delle acque provenienti dal torrente Lena. Di tale ambito era stato preso atto alla prescrizione n. 8 dell'allegato A della D.G.R.V. N. 1471 del 29/10/2015 di approvazione del precedente progetto relativo al medesimo ampliamento. Tale punto era derivato da un atto unilaterale d'obbligo del 18/6/2004 della ditta Inerti San Valentino S.r.l. e della delibera di recepimento della giunta del Consorzio di Bonifica veronese n. 11 O del 21/6/2004. In caso di piogge il torrente Lena di ingrossa e può creare intasamenti e danni, si chiede che la prescrizione venga integrata nel progetto. Si chiede inoltre che vengano prodotte delle sezioni trasversali che mostrino le diverse quote del piano di cava (attuale e di progetto), dell'alveo del torrente Lena e della vicina S.P.I.

Altri aspetti:

1. si ritiene necessaria l'esatta individuazione dei codici del materiale utilizzato per la ricomposizione al piano campagna della rea posta nella zona sud dell'intervento.
2. Nel cronoprogramma presentato non viene fatto nessun riferimento alla capacità estrattiva esistente, come si pensa di conciliare le operazioni di scavo e ripristino con quanto già autorizzato?"

Il Comune di Pescantina, in data 20/04/017 con prot. 7559, acquisito in data 21/04/2017 con prot. n. 158008, allega i seguenti documenti:

ALLEGATO AL DECRETO n. 34 del 14 LUG. 2020

Direzione Ambiente

1. Ordinanza 99/2016.
2. Sentenza 297/2017.
3. Determina Provincia di Verona n. 1602/17.
4. Osservazioni al progetto, note del 20/2/2017 e del 6/3/2017 (già elencate sopra).

In data 05/07/2017 prot. 13669, acquisito in data 05/07/2017 prot. n. 270444, il Comune di Pescantina ha fornito le seguenti integrazioni alle osservazioni sopra esposte:

"[.]

il Comune di Pescantina ritiene che, ai fini dell'odierno procedimento, la Regione Veneto non possa prescindere da una nuova valutazione dei presupposti di legge, ed in particolare dalla verifica del rispetto del limite del 3% del territorio agricolo comunale previsto dall'art. 13 della LR 44/82. E' necessario, pertanto, quantificare nuovamente le aree agricole comunali e le superfici delle cave situate nel Comune di Pescantina per verificare se sia o meno rispettato il limite del 3% imposto ex lege. [...] il Comune di Pescantina ritiene che la verifica delle aree agricole e la loro quantificazione e classificazione ai fini del calcolo del limite del 3% non possa essere fatta sulla base del vecchio P.R.G. ma debba essere fatta sulla base del nuovo strumento urbanistico approvato dal Comune di Pescantina (Piano di Assetto del Territorio). A riguardo si comunica che in data 22/10/2015 il Comune ha avviato la redazione del Piano degli Interventi.

Si ritiene che la sentenza n. 297/2017 del TAR Veneto costituisce a tutti gli effetti parametro di legittimità del presente procedimento e che non possa essere in alcun modo disattesa.

Il Comune di Pescantina osserva che non risulta agli atti alcuna nuova valutazione della superficie comunale agricola predisposta dalla Regione Veneto, né che sia stata esperita alcuna rivalutazione della superficie comunale di cava.

In assenza di nuovi elementi oggettivi e di motivata ed adeguata istruttoria, e verificato il superamento dei limiti di escavazioni di cui alla LR 44/82 contenuto nell'ordinanza e nella sentenza del TAR Veneto citata, appare evidente che l'istanza della ditta Inerte San Valentino debba essere respinta o comunque dichiarata improcedibile.

Si osserva peraltro che la sopravvenuta normativa in materia di cave (art. 95 della LR 30/2016) non risulta in ogni caso applicabile al caso in esame in quanto non è stata invocata dalla ditta proponente. In ogni caso non ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 95, comma 5 della predetta LR 30/2016.

Ribadendo dunque la contrarietà del Comune di Pescantina nel merito della proposta progettuale in discussione, si ribadisce la necessità di respingere l'istanza presentata dalla ditta Inerti San Valentino srl sussistendo a tal fine incontestabili e non superabili ragioni giuridiche e di fatto che ne impedisce l'approvazione."

6. VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

In relazione al *quadro di riferimento programmatico* lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'area di cava non ricade in aree di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, mentre ricade parzialmente in un'area soggetta a vincolo paesaggistico-corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 42/2004, a causa della presenza del corso d'acqua denominato Torrente Lena che lambisce con la sua fascia di rispetto di 150 metri il lato orientale dell'area di intervento. A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In merito al tema della quantificazione delle aree agricole comunali e le superfici delle cave situate nel Comune di Pescantina per verificare il rispetto o meno del limite del 3%, si segnala quanto segue:

- con nota in data 30/12/2016, protocollo 538893, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982;
- l'Unità Organizzativa Geologia, al fine di aggiornare i dati relativi alla superficie residua del Comune di Pescantina (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, hanno trasmesso alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica e per

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 37 del 14 LUG. 2020

Direzione Ambiente

- conoscenza agli Uffici della U.O. VIA (con nota in data 18/01/2018 – protocollo 21508) la sentenza del Tar del Veneto n. 00297/2017 pubblicata il 23/03/2017;
- con Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale è stata quantificata la superficie, della zona del vigente PRC di Pescantina (VR), assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982;
 - la Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, sulla scorta del Decreto n. 1 del 18/01/2019 della Direzione Pianificazione Territoriale relativo alla misurazione della superficie della zona del vigente PRC di Pescantina (VR) assimilabile alla ZTO "E", così come definita dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha comunicato agli Uffici dell'U.O. VIA (con nota in data 06/02/2019 – protocollo 50282) che:
 - la superficie residua disponibile di potenziale escavazione nel territorio comunale di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ammonta a 35.126 mq rispetto ai 45.508 mq richiesti dalla Società proponente all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016;
 - la Società proponente, facendo seguito a quanto emerso durante gli incontri tecnici, ha depositato documentazione tecnica integrativa volontaria (acquisita al protocollo regionale 194754 in data 20/05/2019, richiedendo motivatamente il ricalcolo della superficie residuale di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), rispetto a quanto stabilito dalla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota in data 06/02/2019 – protocollo 50282. La suddetta documentazione è stata inoltrata, per il seguito di competenza, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (con nota in data 24/05/2019 – protocollo 203393);
 - la Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con nota in data 02/07/2019 – protocollo 290580, ha comunicato che:
 - a rettifica di quanto riportato nella propria nota n. 50282 del 06/02/2019, la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina (VR), andava incrementata di 6.313 mq (relativi alla ex cava denominata "Balconi Nord Ovest") e pertanto risulta pari a 41.439 mq; inferiore comunque a quanto richiesto all'atto della presentazione dell'istanza in data 23/12/2016.
- Quanto evidenziato dalla Direzione regionale è stato inoltrato alla Società proponente con nota in data 13/07/2019 – protocollo 3140561, invitando la stessa a comunicare, quanto prima, le proprie decisioni in merito alle eventuali modifiche che volesse apportare al progetto in questione, al fine di renderlo conforme alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 44/1982.
- Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. avvenuta in data 03/10/2019, dell'Amministrazione comunale di Pescantina, ha sollevato alcune obiezioni in merito alle modalità con le quali è stata quantificata la superficie residuale di potenziale escavazione, evidenziando che non è stato tenuto conto dell'area scavata e non ricomposta ai fini agricoli denominata "Santa Lucia", bensì ri-naturalizzata spontaneamente. Pertanto, il progetto dovrebbe essere rivisto in riduzione rispetto a quanto presentato dalla Società proponente in data 01/07/2019.
 - Al fine di approfondire quanto emerso in sede di del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 14/10/2019, si è svolto un incontro tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Pescantina, della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, della Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica e della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.I.A. Al riguardo, la struttura competente in materia evidenzia quanto segue.
- L'art. 13 della L.R. n. 44/1982 stabilisce: *"Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti di territorio comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della presente legge. La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona E del Comune: 3 per cento nel caso di cave di ghiaia e sabbia, (...). Ai fini dell'osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale di cui al successivo articolo."*
- Va posta l'attenzione sul passaggio dell'art. 13 che recita *"Ai fini dell'osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale di cui al successivo articolo."* L'articolo di legge quindi prevede che vada computata (e poi sottratta al 3% della superficie agricola comunale, nel caso della sabbia e della ghiaia) la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse

ALLEGATO A
 34
 del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

per le quali non sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale di cui al successivo articolo (l'art. 14 della L.R.n. 44/1982, che individua le differenti fattispecie ricompositive cui possono essere destinate le cave).

Ora, le cave abbandonate sono quelle cave che hanno iniziato e concluso la loro attività estrattiva antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 36/1975, prima normativa regionale in materia di "cave e torbiere". In sostanza, questa tipologia di cava, alla sua conclusione, non aveva alcuna previsione ricompositiva o obbligo di sistemazione. Conseguentemente, alle cave abbandonate non sarebbe possibile applicare quanto previsto dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Successivamente, l'art. 34 comma 2 della L.R. 28/02/2000, n. 5 ha stabilito che "Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già esistenti, considerate comunque nel computo del tre per cento."

Infine, con l'art. 6 comma 1 della L.R. 13/09/2001 n. 27; la parola "esistenti" è stata sostituita dalle parole "autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975 n. 36."

Anche quest'ultima normativa intervenuta in materia di attività estrattive ha evidenziato la volontà di escludere dal computo delle superfici da sottrarre all'area agricola complessiva di potenziale escavazione le aree delle cave abbandonate (l'art. 6 comma 1 della L.R. 27/2001 considera infatti solo le cave autorizzate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 36/75 e le cave abbandonate non rientrano in tale fattispecie).

Premesso ciò, la struttura competente in materia ha voluto comunque prendere in considerazione la fattispecie delle "cave abbandonate", intervenendo quindi in forma più restrittiva rispetto alle allora vigenti leggi in materia, valutandone singolarmente il grado "di ricomposizione" ossia il livello di compatibilità alle fattispecie di sistemazione indicate all'art. 14 della L.R. n. 44/1982.

Nel caso in cui il livello ricompositivo delle cave abbandonate da valutare, che comprende anche il grado di rinaturalizzazione raggiunto dai siti al momento della verifica, possa essere assimilato ad una delle tipologie ricompositive contemplate dall'art. 14 della L.R. n. 44/1982, queste non vengono computate, diversamente si.

Nel caso di specie, la cava abbandonata ed individuata come "FOSSA FUMARA" è stata valutata rinaturalizzata ad un livello che consente di farla ricadere nella fattispecie indicata dall'art. 14 comma 3 lettera b) "destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola".

Conseguentemente non è stata computata tra le aree da sottrarre alla superficie all'area agricola complessiva di potenziale escavazione del Comune di Pescantina;

- la ditta Inerti San Valentino S.r.l ha depositato la documentazione progettuale ed il SIA aggiornati (acquisita al protocollo regionale 290580 in data 01/07/2019), a seguito della comunicazione della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia (in data 06/02/2019, protocollo 50282), relativa alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 97/2016).

In rapporto al quadro di riferimento ambientale lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali. Gli impatti più significativi riguardano le attività proprie di coltivazione, con particolare riferimento al consumo di suolo, alla produzione di polveri in atmosfera e all'alterazione del clima acustico. Gli impatti derivanti dalle lavorazioni progetto appaiono circoscritti all'area di intervento, considerate anche le misure di ricomposizione adottate dal Proponente ed il ripristino dei luoghi al termine di ogni lotto di coltivazione.

Per quanto attiene alle prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. di Verona, espresse nella seduta del 25.10.2018, si rileva che quelle di subordinate al parere favorevole sono state soddisfatte dagli enti competenti in materia, ad esclusione dell'ottenimento del parere di V.I.A. regionale, in iter procedimentale mentre quelle di indirizzo sono state accolte.

Le prescrizioni contenute verbale di Istruttoria Tecnica n. 331/2017 in data 28.12.2017 facente parte del parere espresso dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV sono state accolte.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 37 del 14.08.2020

Direzione Ambiente

Le prescrizioni riportate nel parere favorevole in data 11.01.2018 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza sono state accolte.

Per quanto riguarda le prescrizioni contenute nel parere favorevole di impatto ambientale espresso dal Settore Ambiente della Provincia di Verona a seguito di alcune criticità evidenziate nel verbale n. 15 del 10 marzo 2017, relativo all'istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), si evidenzia quanto segue:

- le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) sono state accolte;
- le prescrizioni di cui alle lettere c) e d) sono state superate con la presentazione della relazione di "Previsionale acustica - rev.01" acquisita agli atti V.I.A. prot. n. 360351 del 13.08.2019;
- la prescrizione di cui alla lettera e) è stata superata con la presentazione della "Relazione di Studio del traffico - rev.01" acquisita agli atti V.I.A. prot. n. 360351 del 13.08.2019;
- la prescrizione di cui alla lettera f) è stata superata con l'introduzione della prescrizione di cui al punto 2.1;
- la prescrizione di cui alla lettera g) è stata superata a seguito della comunicazione della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia prot. n. 290580 del 02.07.2019, relativa alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, dalla quale risultano ancora disponibili 41.439 mc di superficie agricola comunale da destinarsi ad attività estrattiva.

In merito alle osservazioni trasmesse dal Sig. Manuel Brusco si rileva che non viene specificato come un ampliamento areale pari a 41.000 mq, a fronte di una attività estrattiva già esistente pari a 191.104 mq, possa rendere l'ambito in cui ricade "malsano e non compatibile sia col paesaggio che con le colture di pregio circostanti", rendendo "Pescantina e tutta la Valpolicella quale territorio sminuito nel suo valore ambientale storico agronomico e ne preclude le possibilità di rigenerazione e valorizzazione dal punto di vista storico turistico culturale." Tutto ciò anche fronte di altre criticità evidenziate dal Sig. Brusco. Seppur vero che l'ampliamento di un'attività estrattiva comporta intrinsecamente un qualche impatto sul territorio ove ricade, nel caso specifico gli studi effettuati indicano che tali impatti possano ritenersi sostanzialmente trascurabili sotto il profilo ambientale rispetto alla situazione esistente, non giustificando quindi un parere contrario all'intervento. Come già evidenziato in occasione del parere espresso dal Settore Ambiente della Provincia di Verona, la quantificazione delle aree di potenziale escavazione nel Comune di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 è stata effettuata e le risultanze hanno evidenziato una disponibilità pari a 41.439 mc di superficie agricola comunale da destinarsi ad attività estrattiva.

In merito alle osservazioni del Comune di S. Ambrogio Valpolicella, si evidenzia quanto segue:

- l'osservazione di cui alla prima alinea è stata superata con la presentazione della "Relazione di Studio del traffico - rev.01" acquisita agli atti V.I.A. prot. n. 360351 del 13.08.2019;
- l'osservazione di cui alla seconda alinea è stata superata con la presentazione della relazione di "Previsionale acustica - rev.01" acquisita agli atti V.I.A. prot. n. 360351 del 13.08.2019;
- in merito all'osservazione di cui alla terza alinea, si precisa che l'intervento è stato sottoposto a valutazione, sotto il profilo del vincolo ambientale, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza che ha espresso, in data 11.01.2018, parere favorevole con prescrizioni, peraltro accolte;
- relativamente all'osservazione di cui alla quarta alinea, quanto riportato è stato valutato e sostanzialmente accolto con prescrizione contenuta nel presente parere.

Gli ultimi capoversi sono prese d'atto o considerazioni di natura generica.

In relazione al parere contrario espresso dal Comune di Pescantina si osserva quanto segue:

- riguardo agli aspetti normativi, si conviene con l'Amministrazione comunale che l'istanza in argomento "...non possa rientrare nelle disposizioni previste dalla legge di stabilità regionale 2017 e debba invece rientrare nelle disposizioni vigenti prima di tale legge...". Anche l'art. 30 della Legge regionale 16 marzo 2018 n. 13, normativa vigente in materia di attività estrattive, stabilisce che "Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.", e nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82. L'iter amministrativo in corso rispetta

ALLEGATO *X* 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

AL. DECRETO n. *511* del

- tale disposizione. La potenziale superficie estrattiva residua in Comune di Pescantina è stata calcolata e le risultanze hanno evidenziato una disponibilità pari a 41.439 mc di superficie agricola comunale da destinarsi ad attività estrattiva;
- in merito agli aspetti legali la controversia inerente la deliberazione di autorizzazione alla coltivazione predente, rilasciata con D.G.R. n. 1471 del 29.10.2015, si è conclusa con sentenza del T.A.R. del Veneto n. 297/2017 il quale, accogliendo il ricorso proposto dal Comune, ha annullato il provvedimento n. 1471 del 29.10.2015, in quanto: "...illegittimo per la mancata previa acquisizione del parere che deve essere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la commissione provinciale per le attività di cava (C.T.P.A.C)...". Il nuovo procedimento ha acquisito preventivamente il parere della C.T.P.A.C. di Verona la quale, nella seduta del 25.10.2018, ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni, tutte soddisfatte e prescrizioni, accolte. Va rilevato che il T.A.R. non entra nel merito del calcolo delle aree potenzialmente scavabili in Comune di Pescantina ma si limita a prendere atto che "l'eventuale riattivazione del procedimento (nel caso in esame un nuovo procedimento, ancorchè simile al predente) avrà ad oggetto la valutazione dei presupposti per l'approvazione del progetto, ivi compreso il calcolo delle superfici del territorio comunale da poter destinare all'esercizio di cava". Tali verifiche sono state eseguite con esito positivo ed in particolare il calcolo delle superfici del territorio comunale da poter destinare all'esercizio di cava è stato verificato nel corso dell'anno 2019, considerando pertanto gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, con l'esito precedentemente citato. Quindi tutte le determinazioni espresse dal T.A.R. del Veneto con sentenza n. 297/2017 sono state rispettate;
 - in merito agli aspetti economici, si conviene con il Comune di Pescantina che risulta improbabile un'estrazione del materiale a giacimento con capacità di 450.000 mc anno. La ditta infatti, ha previsto una produzione media annua di circa 100.000 mc di materiale utile ed una durata dell'intervento pari a 13-14 anni a fronte di un quantitativo di materiale in posto pari a 1.309.800 mc. Non risultano giustificati i timori di interferenze con il mercato visto il quantitativo annuo estraibile preventivato. Si precisa inoltre che la L.R. 30/2016 è stata di fatto dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2018 in data 21.2.2018;
 - per gli aspetti paesaggistici si precisa che l'intervento è stato sottoposto a valutazione, sotto il profilo del vincolo ambientale, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza che ha espresso, in data 11.01.2018, parere favorevole con prescrizioni, peraltro accolte;
 - riguardo alle problematiche del territorio, che di fatto vertono sul traffico, è stata superata con la presentazione della "Relazione di Studio del traffico - rev.01" acquisita agli atti V.I.A. prot. n. 360351 del 13.08.2019;
 - relativamente alle potenzialità di sviluppo del territorio non viene chiarito né specificato sotto quali aspetti e per quali motivazioni l'autorizzazione all'ampliamento della cava in essere risulterebbe in contrasto con tutte le possibilità di sviluppo di realtà economiche nate e cresciute in questi anni e conseguentemente non risulta essere motivazione posta a giustificazione di diniego all'esecuzione del progetto presentato;
 - in merito agli aspetti viabilistici sono stati superati con la presentazione della già citata "Relazione di Studio del traffico - rev.01" acquisita agli atti V.I.A. prot. n. 360351 del 13.08.2019;
 - nei confronti degli aspetti idrici legati alle presunte problematiche del torrente Lena, sono state superate con la prescrizione contenuta al punto n. 2.1 del presente parere;
 - per quanto riguarda gli altri aspetti, il materiale da utilizzarsi con le relative volumetrie sono state specificate all'interno della "Relazione tecnica mineraria" acquisita agli atti V.I.A. prot. n. 360351 del 13.08.2019 e sono costituiti da terre e rocce da scavo e limi provenienti dalla lavorazione del tout venant estratto. L'impiego nella ricomposizione ambientale della cava di detti materiali è subordinata all'esito delle analisi di caratterizzazione degli stessi, che dovrà dimostrare concentrazioni degli elementi ricercati inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006 ed il rispetto di quanto previsto D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08. Inoltre, il crono programma contenuto sempre nella "Relazione tecnica mineraria", descrive esaustivamente la cronologia delle opere di scavo e contestuale ripristino dell'area di cava specificando volumetrie e temporalità di esecuzione dei diversi lotti previsti nel piano di coltivazione della cava.

Il parere contrario del Comune di Pescantina risulta quindi superato.

L'area di intervento è posta esternamente ai siti della Rete Natura 200; i siti più vicini risultano essere il SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", distante circa 2,6 km, ed il SIC IT3210021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 37 del 14 LUG. 2020
8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

"Monte Pastello", distante circa 3 km. Il progetto in esame rientra nell'ipotesi di esclusione della necessità di Valutazione d'Incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014: "ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000". Il Proponente ha presentato la Relazione Tecnica ai fini di accertare la non necessità di predisporre la relazione di screening della valutazione d'incidenza.

La Ditta proponente, contestualmente alla presentazione della documentazione progettuale relativa alla variante in riduzione al progetto originario (datato dicembre 2016), ha depositato la Dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza ambientale (Allegato E alla D.G.R. n. 1400/2017) e relativa Relazione tecnica prevista dall'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Il Proponente dichiara che per la variante in riduzione al progetto originario non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto 23.

I tecnici incaricati dal proponente, ritengono che:

- il progetto oggetto di valutazione, ricade nella casistica dei "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"; i potenziali effetti prodotti dalla realizzazione di quanto in progetto non sono tali da interferire o alterare lo stato di conservazione dei siti Natura 2000 più vicini.
- l'area direttamente interessata dal progetto è rappresentata da un contesto antropizzato in cui sono presenti aree agricole a vigneto e aree estrattive attive. Non verranno, quindi, direttamente coinvolti habitat e/o habitat di specie, così come individuati ai sensi della direttiva CEE 92/43 e ss.mm.ii., in seguito alla realizzazione di tale progetto.
- il progetto non interessa habitat di specie d'interesse conservazionistico né, in base alle considerazioni sullo stato attuale, prevede possibili disturbi alle specie tutelate dalla normativa comunitaria. Il grado di conservazione di specie, habitat e habitat di specie non subirà alcuna variazione.
- il progetto non presenta criticità rispetto alle Misure di Conservazione degli ZSC, approvate con D.G.R. n. 786/2016.

In conclusione viene ritenuto ragionevole, presupporre l'assenza di una significativa incidenza diretta od indiretta sui siti Natura 2000 più vicini, intesa secondo quanto previsto dalla direttiva 2004/35/CE, come il danno alle specie ed agli habitat naturali protetti che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e sulla preservazione di tali specie e habitat.

Preso atto della dichiarazione dei tecnici incaricati e in considerazione che il progetto in esame prevede una variante in riduzione di superficie della proposta di ampliamento e accorpamento delle due cave denominate in un unico bacino estrattivo, così come rappresentata originariamente nella domanda originaria presentata dalla ditta Inerti San Valentino S.r.l. in data 23/12/2016, si ritiene comunque di fare salve le valutazioni, considerazioni e prescrizioni già indicate riportate nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 331/2017 in data 28/12/2017; trasmessa dagli Uffici dell'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.VIA. con nota n. 542882, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).

7. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22.7.1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- la L.R. Veneto 07/09/1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652/2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- la D.G.R. n. 968/2010;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il P.T.R.C., il P.A.Q.E., il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.R.G. ed il P.A.T. del Comune Pescantina;

ALLEGATO
AL DECRETO n. 501 (19) del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

- il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
- il D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;

esaminata la documentazione presentata;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R.V. n. 2299 del 09.12.2014 a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza";

considerato che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

considerati i contenuti delle osservazioni e delle prescrizioni pervenute;

viste le note della Direzione Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;

vista l'Ordinanza 99/2016 e la Sentenza n. 297/2017 del TAR Veneto;

visti i pareri favorevoli con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (parere in data 11/01/2018 protocollo n. 670 - class. 34.10.06, acquisito al protocollo regionale 11302 in data 11/01/2018) e della Commissione Tecnica Provinciale per l'Attività di Cava (CTPAC) di Verona (recepito presso gli Uffici dell'U.O. VIA in data 06/11/2018 con protocollo regionale 460658);

valutato il progetto di ricomposizione ambientale;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Direttore Direzione Infrastrutture Trasporti, il Direttore Direzione Pianificazione Territoriale, il rappresentante legale dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario) preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame alla Ditta Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 331/2017 in data 28/12/2017 (acquisita dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542882 in data 02/01/2018) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
- dell'approvazione e autorizzazione del progetto di coltivazione in ampliamento ed accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè" in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè", alla Ditta Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), con le prescrizioni minerarie di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

ALLEGATO
del 8 NOV. 2019

AL DECRETO n. 54

Direzione Ambiente

2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione Tecnica per le Attività di Cava, (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona acquisito in data 06/11/2018 al protocollo 460658:
 - 2.1 il Consorzio di Bonifica Veronese propone di rinnovare l'accordo per lo scarico riversante nella cava per la eventuale raccolta delle acque di piena scaricate dal torrente Lena e fuori uscenti dal manufatto scaricatore realizzato dal consorzio medesimo;
 - 2.2 aggiornare il computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione ambientale della cava sulla base delle superfici effettive che risultano tendo conto dell'inclinazione delle scarpate determinandone anche il prezzo unitario per mq.
3. Dovrà essere rispettato quanto indicato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (parere in data 11/01/2018 protocollo n. 670 - class. 34.10.06, acquisito al protocollo regionale 11302 in data 11/01/2018):

"[...] a condizione che siano ripristinati i segni del tessuto agrario cancellati dallo scavo mediante la riformazione delle linee perimetrali delle culture anche con l'ausilio di filari alberati di idonee specie arboree.

In base alla documentazione agli atti della Soprintendenza non risultano essere mai avvenuti nell'area rinvenimenti archeologici, pur essendo il sito oggetto dell'intervento assai favorevole all'occupazione antropica, anche per il passaggio a breve distanza dell'antica strada romana nota come Claudia Augusta Padana. L'assenza di rinvenimenti è quindi probabilmente dovuta a fattori casuali, quali l'assenza di ricerche archeologiche e di scavi di archeologia preventiva.

Poiché nell'area in questione si ha un vuoto nella conoscenza delle potenzialità archeologiche, come misura cautelativa, onde verificare, in maniera circostanziata, l'esistenza (o meno) di un rischio archeologico, evitando e riducendo gli impatti negativi del progetto sull'eventuale patrimonio esistente, si ritiene utile e opportuno che l'intervento di ampliamento sia proceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con questa Soprintendenza."
4. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica del 29/12/2018 (acquisita dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A. in data 02/01/2018 con protocollo 542882), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria:
 - 4.1 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Coenonympha oedippus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Fernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 - 4.2 di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
5. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
6. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.
7. Sia previsto il monitoraggio, nel corso del primo anno di attività e con cadenza mensile, dei livelli di produzione di rumori e polveri, riferiti ai recettori più sensibili posti in prossimità dell'area di cava, con particolare riferimento alla loc. Sotto Ceo, trasmettendo i risultati alle Amministrazioni comunali coinvolte.
8. La manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori, e marmitte, utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente

ALLEGATO

Direzione Ambiente

AL DECRETO n. 511 del 28 NOV. 2018

dall'area della cava. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.

9. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all'Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all'Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti.

RACCOMANDAZIONI

- il proponente valuti la possibilità di ripristinare, alla quota del piano campagna circostante, anche la zona di collegamento tra la cava Ca' Cerè e la cava Ca' Vigneghetta, compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria
- al fine di abbattere le emissioni di polveri e rumori, nei confronti delle abitazioni prossime alle aree di escavazione, il proponente valuti la possibilità di implementare il progetto di ricomposizione ambientale prevedendo anche la realizzazione di una adeguata schermatura arborea (compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria);

PRESCRIZIONI MINERARIE

- a. La Ditta proponente dovrà essere presentata alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia e al Consorzio di Bonifica Veronese, prima della valutazione da parte della CTRAE, una relazione progettuale e correlate tavole grafiche relative alle integrazioni dei volumi di laminazione delle piene del vicino torrente Lena, che la Ditta stessa si era impegnata a realizzare e mantenere in forza dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in data 18/06/2004 e delle successive modifiche tecniche proposte dalla Società con nota in data 06/12/2016 (valutate favorevolmente dal Consorzio) (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016);
- b. la Ditta dovrà presentare, prima del successivo passaggio previsto dall'iter amministrativo dell'istanza, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione redatto ai sensi della D.G.R. n. 761/2010 completo di documentazione attestante l'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura, nonché di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche proveniente dall'esterno all'area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale;
- c. la Ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della Ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- d. subordinare l'inizio della coltivazione del lotto n. 3 all'attestazione di avvenuta ricomposizione ambientale del lotto n. 1;
- e. la Ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La Ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- f. la Ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 14 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 15 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La Ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;

ALLEGATO SM
AL DECRETO n. SM del 8 NOV. 2019

Direzione Ambiente

Il Direttore
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dot. Nicola Dell'Acqua

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger
Eva Maria Lunger

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Ing. Loris Tomiato
Ing. Loris Tomiato